

ATTI UFFICIALI

LEGGI E DECRETI

Regio Decreto-Legge 29 marzo 1923, n. 1429. — Esecuzione della **Convenzione** adottata dalla Conferenza dell'Organizzazione internazionale del Lavoro della Società delle Nazioni di Washington circa la limitazione del numero delle ore di lavoro negli stabilimenti industriali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 5 dello Statuto fondamentale del Regno :

Udito il Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto coi Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria e commercio, e delle finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione nel Regno alla Convenzione che limita ad otto ore per giorno ed a quarantotto per settimana il numero delle ore di lavoro negli stabilimenti industriali, adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni nella prima sessione tenuta a Washington (29 ottobre-29 novembre 1919), di cui è qui annesso il testo nella traduzione italiana.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CAVAZZONI — TEOFILO
ROSSI — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

(Segue la convenzione)

CONVENZIONE CHE LIMITA AD OTTO PER GIORNO ED A QUARANTOTTO PER SETTIMANA IL NUMERO DELLE ORE DI LAVORO NELLE AZIENDE INDUSTRIALI.

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro della Società delle Nazioni;

convocata a Washington dal Governo degli Stati Uniti d'America, il 29 ottobre 1919;

dopo di aver deciso di adottare diverse proposte relative « all'applicazione del principio della giornata di otto ore o della settimana di quarantotto ore », questione che costituisce il primo oggetto dell'ordine del giorno della sessione della Conferenza tenuta a Washington, e

dopo aver deciso che queste proposte debbano essere redatte sotto forma di un progetto di Convenzione internazionale;

adotta il progetto di Convenzione che segue, il quale deve essere ratificato dai membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, in conformità alle disposizioni della parte relativa al lavoro del Trattato di Versailles del 28 giugno 1919, e del Trattato di Saint-Germain dal 10 settembre 1919:

Art. 1 — Agli effetti della presente Convenzione saranno considerate come « aziende industriali » specialmente:

a) le miniere, le cave di pietra e le industrie estrattive di qualsiasi natura;

b) le industrie nelle quali i prodotti sono manifatturati, modificati, ripuliti, riparati, decorati, finiti, preparati per la vendita, abbattuti e demoliti, ovvero le materie subiscono una trasformazione, compresa l'industria della costruzione delle navi, come pure la produzione, la trasformazione e la trasmissione dell'elettricità e della forza motrice di qualsiasi genere;

c) la costruzione, la ricostruzione, la manutenzione, la riparazione, la modificazione e la demolizione di costruzioni ed edifici di ogni specie, ferrovie, tramvie, porti, *docks*, banchine, canali, impianti per la navigazione interna, strade, gallerie, ponti, viadotti, fogne, opere di drenaggio, pozzi, impianti telegrafici e telefonici, impianti elettrici, officine per gas, impianti per distribuzione d'acqua o di qualsiasi altro lavoro di costruzione, come pure le opere di preparazione e di fondazione che precedono i lavori summenzionati;

d) il trasporto di persone o di merci per strada ordinaria, per strada ferrata o per via d'acqua, marittima o interna, compreso lo scarico delle merci nei *docks*, *quais*, depositi o magazzini generali ad eccezione del trasporto a mano.

Le prescrizioni relative al trasporto per mare e per via fluviale interna saranno determinate da una conferenza speciale sul lavoro dei marinai e battellieri.

In ciascun paese, l'autorità competente determinerà la linea di demarcazione tra l'industria da una parte, il commercio e l'agricoltura dall'altra.

Art. 2 — In tutte le aziende industriali, pubbliche o private, ovvero nelle loro dipendenze di qualsiasi natura, ad eccezione di quelle nelle quali siano impiegati esclusivamente i membri di una stessa famiglia, la durata del lavoro del personale non potrà eccedere otto ore per giorno e quarantotto ore per settimana, salvo le eccezioni previste qui appresso:

a) le disposizioni della presente Convenzione non sono applicabili alle persone che occupano posti di sorveglianza o di direzione ovvero posti di fiducia;

b) allorché, in forza di legge o di consuetudine oppure di convenzioni fra le organizzazioni degli industriali o degli operai (o in mancanza di tali organizzazioni, tra rappresentanti degli industriali e degli operai), la durata del lavoro di uno o più giorni della settimana è inferiore ad otto ore, un atto dell'autorità competente, oppure una convenzione tra le organizzazioni o i rappresentanti predetti degli interessati, potrà autorizzare di oltrepassare il limite di otto ore negli altri giorni della settimana. In nessun caso, però, in forza delle disposizioni di questo paragrafo, il limite quotidiano di otto ore potrà essere oltrepassato di più di un'ora;

c) allorché i lavori si effettuano a squadre, la durata del lavoro potrà essere prolungata al di là di otto ore per giorno e di quarantotto ore per settimana, a condizione che la media delle ore di lavoro, calcolata su di un periodo di tre settimane o meno, non oltrepassi otto per giorno e quarantotto per settimana.

Art. 3 — Il limite di ore di lavoro previsto all'art. 2 potrà essere oltrepassato in caso d'accidente sopravvenuto oppure imminente, ovvero in caso di lavori di urgenza da effettuarsi al macchinario od all'impianto, oppure in caso di forza maggiore, ma unicamente nella misura necessaria ad evitare che venga un intralcio pregiudizievole al funzionamento normale dell'azienda.

Art. 4 — Il limite delle ore di lavoro previsto dall'art. 2 potrà essere oltrepassato nei lavori il cui funzionamento continuo deve, per la natura stessa del lavoro, essere assicurato da squadre successive a condizioni che le ore di lavoro non eccedano cinquantasei ore per settimana in media. Questa disposizione non avrà nessun effetto sui congedi che possono essere garantiti ai lavoratori dalle leggi nazionali per compensare il loro giorno di riposo ebdomadario.

Art. 5 — Esclusivamente nei casi eccezionali, nei quali i limiti fissati all'art. 2 fossero riconosciuti inapplicabili, mediante convenzioni fra le organizzazioni degli operai e degli industriali, se il Governo, al quale esse dovranno essere comunicate, ne trasforma le disposizioni

in regolamenti, potrà venir stabilito sulla base di un periodo di tempo più lungo un orario regolante la durata giornaliera di lavoro.

La durata media di lavoro, calcolata sul numero di settimane determinato da detto orario, non potrà in nessun caso eccedere quarantotto ore per settimana.

Art. 6 — Coi regolamenti dell'autorità pubblica saranno stabilite per industrie :

a) le deroghe di carattere permanente che potranno essere ammesse per i lavori preparatori o complementari che debbono essere necessariamente eseguiti al di fuori del limite assegnato al lavoro generale dell'azienda, ovvero per alcune categorie di persone, il lavoro delle quali è assolutamente intermittente;

b) le deroghe di carattere temporaneo che potranno essere ammesse per permettere alle aziende industriali di fronteggiare aumenti straordinari di lavoro.

Tali regolamenti debbono essere emanati, sentite le organizzazioni degli industriali e degli operai interessate, qualora esse esistano. Essi determineranno il numero massimo di ore supplementari che possono essere autorizzate in ciascun caso. Il tasso del salario per queste ore supplementari sarà aumentato del 25 % almeno rispetto a quello normale.

Art. 7 — Ogni Governo comunicherà all'Ufficio internazionale del Lavoro :

a) un elenco dei lavori classificati come aventi un funzionamento necessariamente interrotto ai sensi dell'art. 4 ;

b) informazioni complete sulla pratica degli accordi previsti all'art. 5 ;

c) informazioni complete sulle disposizioni regolamentari adottate in forza dell'art. 6 e sulla loro applicazione.

L'Ufficio internazionale del Lavoro presenterà ogni anno un rapporto al riguardo alla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro.

Art. 8 — Allo scopo di facilitare l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, ogni industriale dovrà :

a) far conoscere, a mezzo di avvisi, affissi in modo manifesto nel proprio stabilimento oppure in qualsiasi altro posto conveniente, ovvero in qualsiasi altra maniera approvata dal Governo, l'orario secondo cui incomincia e finisce il lavoro, ovvero, se il lavoro si compie per squadre, l'orario secondo cui incomincia e finisce il turno di ciascuna squadra. Gli orari saranno determinati in modo da non oltrepassare i limiti previsti dalla presente Convenzione e, una volta notificati, non potranno essere modificati che secondo la modalità e la forma di preavviso approvate dal Governo ;

b) far conoscere, nello stesso modo, i riposi accordati durante la durata del lavoro e considerati come non compresi nell'orario di lavoro ;

c) iscrivere su un registro, in conformità alle modalità prescritte dalla legislazione di ciascun paese, oppure da un regolamento dell'autorità competente, tutte le ore supplementari che si fanno in forza degli articoli 3 e 6 della presente Convenzione.

Sarà considerato illegale lo impiegare una persona al di fuori delle ore stabilite in base al paragrafo a), oppure durante gli intervalli stabiliti in base al paragrafo b).

Art. 9 — L'applicazione della presente Convenzione al Giappone verrà fatta con le modificazioni ed alle condizioni seguenti:

a) saranno considerate come «aziende industriali» principalmente:

le aziende enumerate al paragrafo a) dell'art. 1;

le aziende enumerate al paragrafo b) dell'art. 1 se essi occupano almeno 10 persone;

le aziende enumerate al paragrafo c) dell'art. 1 a condizione che queste aziende siano comprese nella definizione di «fabbriche», data dall'autorità competente;

le aziende indicate al paragrafo d) dell'art. 1 eccetto il trasporto di persone o di merci per via di terra, lo scarico di merci nei *docks*, *quais*, porti e depositi come pure il trasporto a mano; e,

senza alcuna considerazione al numero delle persone impiegate, quella fra le aziende industriali indicate ai paragrafi b) e c) dell'art. 1 che l'autorità competente dichiarasse molto pericolose oppure implicanti lavoro insalubre;

b) la durata effettiva di lavoro di qualsiasi persona di età non inferiore a 15 anni, impiegata in una azienda industriale, pubblica o privata, o nelle sue dipendenze, non oltrepasserà mai cinquantasette ore per settimana salvo nella industria della seta grezza, nella quale la durata massima di lavoro potrà essere di sessanta ore per settimana:

c) la durata effettiva di lavoro non potrà in nessun caso oltrepassare quarantotto ore per settimana, nè per i ragazzi di età inferiore ai 15 anni, occupati nelle aziende industriali, pubbliche o private, oppure nelle loro dipendenze, nè per le persone qualsiasi sia la loro età, occupate nei lavori sotterranei delle miniere;

d) la limitazione delle ore di lavoro potrà essere modificata nelle condizioni previste negli art. 2, 3, 4 e 5 della presente Convenzione, senza, d'altra parte, che il rapporto fra la durata dell'orario straordinario e la durata della settimana normale possa essere superiore al rapporto risultante dalle disposizioni di detti articoli;

e) un periodo di riposo ebdomadario di ventiquattro ore consecutive sarà accordato a tutti i lavoratori senza distinzione di categorie;

f) le disposizioni della legislazione industriale del Giappone, che limitano l'applicazione della legislazione stessa agli stabilimenti

nei quali sono impiegate almeno 15 persone, saranno modificate in modo che questa legislazione si applichi d'ora innanzi alle aziende che impiegano almeno 10 persone;

g) le disposizioni dei paragrafi suindicati del presente articolo entreranno in vigore al più tardi il 1° luglio 1922; eccetto le disposizioni contenute all'art. 4, così come modificate dal paragrafo b) del presente articolo, le quali entreranno in vigore al più tardi al 1° luglio 1923;

h) il limite di 15 anni previsto al paragrafo c) del presente articolo verrà elevato a 16 anni non oltre il 1° luglio 1925.

Art. 10 — Nell'India Britannica, il principio della settimana di sessanta ore dovrà essere adottato per tutti i lavoratori occupati in quelle industrie attualmente contemplate dalla legislazione industriale, messa in applicazione dal Governo dell'India, come pure nelle miniere e nelle categorie di lavori di strade ferrate che saranno indicate a questo effetto dall'autorità competente. Questa autorità non potrà autorizzare modificazioni al limite sopra indicato se non tenendo conto delle disposizioni contenute negli art. 6 e 7 della presente Convenzione.

Per quanto si riferisce alle altre disposizioni, la presente convenzione non si applicherà all'India, ma una limitazione più rigorosa delle ore di lavoro dovrà essere esaminata in una delle prossime sessioni della Conferenza generale.

Art. 11 — Le disposizioni della presente Convenzione non si applicheranno nè alla Cina nè alla Persia nè al Siam, ma la limitazione della durata di lavoro in questi paesi dovrà essere esaminata in una delle prossime sessioni della Conferenza generale.

Art. 12 — Per l'applicazione della presente Convenzione alla Grecia, la data alla quale le disposizioni di essa entreranno in vigore in conformità all'art. 19, potrà essere differita al 1° luglio 1923 per gli stabilimenti industriali seguenti:

1. fabbriche di solfato di carbonio;
2. fabbriche di acidi;
3. concerie;
4. cartiere;
5. tipografie;
6. segherie;
7. depositi di tabacco e stabilimenti nei quali si prepara il tabacco;
8. lavori allo scoperto delle miniere;
9. fonderie;
10. fabbriche di calce;
11. tintorie;
12. vetrerie (soffiatori);
13. fabbriche di gaz (fuochisti);
14. carico e scarico di merci;

e non oltre il 1° luglio 1924, per le seguenti aziende industriali:

1. industrie meccaniche : costruzione di macchine, fabbricazione di casseforti, bilancie, letti, punte, proiettili da caccia, fonderie di ferro e di bronzo, officine di stagno, officine per stagnatura (*etamage*), fabbriche di apparecchi idraulici ;

2. industrie della costruzione : forni per calce, fabbriche di cemento, di stucco, di tegole, di mattoni, di mattonelle ; manifattura di creta ; cave e segherie di marmo : lavori di scavi e di costruzione ;

3. industrie tessili ; filature e tessiture di qualsiasi sorta, eccetto le tintorie ;

4. industrie dell'alimentazione : mulini, panifici, fabbriche di paste alimentari, fabbriche di vini, di alcool e di bibite, oleifici, birrerie, fabbriche di ghiaccio e di acque gazzose, fabbriche di prodotti di confetteria e di cioccolata, fabbriche di salumi e di conserve, mattatoi e beccherie ;

5. industrie chimiche : fabbriche di colori sintetici, vetrerie (eccetto i soffiatori), fabbriche di essenza di trementina e di tartaro, fabbriche di ossigeno e di prodotti farmaceuti, fabbriche di olio di lino, fabbriche di glicerina, fabbriche di carburo di calcio, officine a gas (eccetto i fulchisti) ;

6. industrie del cuoio : fabbriche di calzature, fabbriche di articoli di cuoio ;

7. industrie della carta e della tipografia : fabbriche di buste, di registri, di scatole, di sacchi ; stabilimento di rilegatura, di litografia e di zingografia ;

8. industrie del vestiario : sartorie, laboratori di biancheria, stirerie, fabbriche di coperte da letto, di fiori artificiali, di piume, passamanteria, fabbriche di cappelli e di ombrelli ;

9. industrie del legno : opifici da falegname, fabbriche di botti, di carrozze, di mobili, di sedie, di cornici, di spazzole e di scope ;

10. industrie elettriche : officine per la produzione della energia, opifici per impianti elettrici ;

11. trasporti per terra : personale addetto alle ferrovie ed ai trans, fuochisti, cocchieri e carrettieri.

Art. 13 — Per l'applicazione della presente Convenzione alla Romania, la data nella quale le disposizioni in essa contenute entreranno in vigore in conformità dell'articolo 19, potrà essere differita al 1° luglio 1924.

Art. 14 — Le disposizioni della presente Convenzione possono essere sospese in tutti i Paesi per ordine del Governo, in caso di guerra o in caso di altri avvenimenti che mettano in pericolo la sicurezza nazionale.

Art. 15 — Le ratifiche ufflciali della presente Convenzione, nelle condizioni previste nella parte XIII del Trattato di Versailles del 28 giugno 1919, e del Trattato di Saint-Germain del 10 settembre 1919, saranno comunicate al Segretario generale della Società delle Nazioni per la registrazione.

Art. 16 — Ogni membro dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, che ratifica la presente Convenzione, si impegna ad applicarla alle sue colonie o a possedimenti o protettorati che non hanno Governo interamente autonomo, sotto le seguenti riserve:

a) che le disposizioni della Convenzione non siano rese inapplicabili dalle condizioni locali;

b) che possano essere introdotte nella Convenzione le modificazioni le quali fossero necessarie per adattarla alle condizioni locali.

Ogni membro dovrà notificare all'Ufficio internazionale del Lavoro la sua decisione per ciò che concerne ciascuna delle sue colonie oppure ciascuno dei suoi possedimenti o protettorati che non hanno governo pienamente autonomo.

Art. 17 — Non appena le ratifiche di due membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro saranno state registrate al segretariato, il Segretario generale della Società delle Nazioni ne farà notificazione a tutti i membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro.

Art. 18 — La presente Convenzione entrerà in vigore alla data in cui tale notificazione sarà stata eseguita dal Segretario generale della Società delle Nazioni, ma essa vincolerà soltanto i membri, i quali avranno fatto registrare la loro ratifica presso il segretariato. Successivamente la presente Convenzione entrerà in vigore nei riguardi ad ogni altro, alla data nella quale ne sarà stata registrata la ratifica presso il segretariato.

Art. 19 — Ogni membro che ratifica la presente Convenzione s'impegna ad applicarne le disposizioni non più tardi del 1° luglio 1921 ed a prendere quelle misure che saranno necessarie per assicurarne l'esecuzione.

Art. 20 — Ogni membro che abbia ratificato la presente Convenzione può denunciarla al termine di un periodo di dieci anni dalla data da cui la Convenzione è entrata inizialmente in vigore, mediante un atto comunicato al Segretario generale della Società delle Nazioni e da questi registrato. La denuncia non avrà effetto che un anno dopo la sua registrazione presso il segretariato.

Art. 21 — Il consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro presenterà almeno una volta ogni dieci anni alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente Convenzione e delibererà sull'opportunità d'inscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della revisione o della modificazione della Convenzione.

Art. 22 — I testi francese ed inglese della presente Convenzione faranno entrambi fede.

Visto, d'ordine di S. M. :
Il Ministro degli affari esteri

MUSSOLINI.

Deliberazione della Corte dei conti a sezioni unite, con la quale viene dichiarato regolare il Conto consuntivo del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio 1920 - 1921.

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

A Sezioni riunite.

Nell'adunanza del 13 luglio 1923 ;

Presente il Procuratore Generale ;

Udita la relazione del Consigliere Riccio sul Conto Consuntivo del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio 1920 - 1921 ;

Veduto il Conto suddetto ;

Veduta la deliberazione 21 dicembre 1922 della Commissione Parlamentare di Vigilanza istituita giusta l'articolo 65 del Testo Unico 13 novembre 1919, n. 2205 ;

Ritenuto che le entrate riscosse e versate ed i resti da riscuotere e da versare, esposti nel Conto medesimo, sono conformi a quelli esposti nei conti periodici e nei riassunti generali trasmessi alla Corte ;

Ritenuto che le spese ordinate e pagate durante l'esercizio suddetto concordano nelle singole partite e nelle risultanze finali con le scritture della Corte ;

Ritenuto che i residui passivi sono stati accertati alla fine dell'esercizio ;

Vista la legge 13 novembre 1919, n. 2205 sull'emigrazione, l'articolo 181 del regolamento approvato con R. Decreto 10 luglio 1901 n. 375, e l'articolo 64 del regolamento per la Gestione amministrativa e contabile del Fondo per l'emigrazione approvato con Decreto Reale 16 maggio 1912, n. 556, nonchè le leggi 14 agosto 1862, n. 800 ; 17 febbraio 1884, n. 2016; ed il regolamento approvato con Decreto Reale 4 maggio 1885, n. 3074 ;

DICHIARA

regolare, in conformità delle sue scritture, il Conto Consuntivo del Fondo dell'emigrazione per l'esercizio 1920-1921 ;

Decide di inviare al Ministro degli affari esteri questa deliberazione e l'annessa relazione da presentarsi al Parlamento

Il Segretario Generale

GISCI

Il Presidente

ROSTAGNO

Deliberazione della Corte dei Conti a sezioni unite, con la quale viene dichiarato regolare il Conto consuntivo del Fondo per l'Emigrazione per l'esercizio 1919 - 1920.

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

A sezioni riunite.

Nell'adunanza del 13 luglio 1923;

Presente il Procuratore Generale;

Udita la relazione del consigliere Riccio sul Conto consuntivo del Fondo dell'emigrazione per l'esercizio 1919 - 1920;

Veduto il Conto suddetto;

Veduta la deliberazione 21 dicembre 1922 della Commissione Parlamentare di Vigilanza istituita giusta l'articolo 65 del Testo unico 13 novembre 1919, n. 2205;

Ritenuto che le entrate riscosse e versate ed i resti da riscuotere e da versare, esposti nel Conto medesimo, sono conformi a quelli esposti nei conti periodici e nei riassunti generali trasmessi alla Corte;

Ritenuto che le spese ordinate e pagate durante l'esercizio suddetto concordano nelle singole partite e nelle risultanze finali con le scritture della Corte;

Ritenuto che i residui passivi sono stati accertati alla fine dell'esercizio;

Vista la legge 13 novembre 1919, n. 2205 sull'emigrazione, l'articolo 181 del regolamento approvato con Decreto Reale 10 luglio 1901, n. 375, e l'articolo 64 del regolamento per la gestione amministrativa e contabile del Fondo per l'Emigrazione approvato con decreto Reale 16 maggio 1912, n. 556, nonché le leggi 14 agosto 1862, n. 800; 17 febbraio 1884, n. 2016; ed il regolamento approvato con decreto Reale 4 maggio 1885, n. 3074;

DICHIARA

regolare, in conformità delle sue scritture, il Conto consuntivo dell'emigrazione per l'esercizio 1920-1921;

Decide di inviare al Ministro degli affari esteri questa deliberazione e l'annessa relazione da presentarsi al Parlamento.

Il Segretario generale

GISCI.

Il Presidente.

ROSTAGNO

ATTI PARLAMENTARI

DISCUSSIONI

Camera dei Deputati

La questione del voto degli emigranti nella discussione del disegno di legge per modificazioni alla legge elettorale politica (*Atti Parl., C. D. Leg. XXVI, 1^a Sessione, Discussioni, Tornata del 18 luglio 1923*).

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge elettorale.

L'onorevole Mucci ha proposto il seguente articolo 40-bis.

« Anche i cittadini italiani emigrati all'estero, risultanti dai dati del Commissariato generale per l'emigrazione, formeranno una circoscrizione aggiunta per eleggere i loro rappresentanti nelle stesse proporzioni stabilite per le popolazioni viventi nel Regno.

« Le liste dei candidati saranno presentate presso la Corte d'appello di Roma e concorreranno per la maggioranza e per le minoranze nelle stesse forme fissate per i partiti in Italia.

« La votazione avrà luogo presso uffici elettorali organizzati dai consoli italiani all'estero, con norme particolari da determinarsi per regolamento, salve sempre, ove applicabili, le norme della presente legge ».

Onorevole Mucci, ha facoltà di svolgerlo.

MUCCI. Noi abbiamo voluto, onorevoli colleghi, che non passasse questo dibattito che si concluderà con l'approvazione di una nuova legge elettorale, senza che fosse portata alla Camera la questione del voto agli emigrati, sia perchè ogni partito assuma la sua responsabilità al riguardo, sia perchè i connazionali che si trovano all'estero sappiano almeno le ragioni per cui è impossibile che il loro diritto abbia qui riconoscimento.

Ma con questa mia espressione non ho voluto creare il dubbio che non si possa dare il voto agli emigrati, anzi sono profondamente convinto della possibilità di concretare un meccanismo atto ad assicurare il voto agli italiani che sono da noi lontani.

Dopo le tante promesse fatte, tra cui anche quella del presidente del Consiglio, e dopo la notizia, se le mie informazioni non sono errate, che si erano fatti degli studi al riguardo dall'onorevole Casertano, e vi era persino uno schema di progetto di legge, ha prodotto pessima impressione il fatto che non abbiamo udito alcuna parola nella soluzione della Commissione! Ricorderò ancora che gli onorevoli Orano e Federzoni, con moltissimi altri, nel Congresso degli italiani all'estero del 1919 si sono fatti paladini ed hanno promesso. . .

ORANO. Anche nella Commissione!

MUCCI. . . che sarebbero stati favorevoli a concedere il voto degli italiani all'estero. Invece, ripeto, oggi non se ne trova alcun cenno nel progetto. Non vogliamo ritenere che ciò sia avvenuto perchè le nostre fiorenti colonie degli italiani all'estero non aderiscono a quella politica che purtroppo è all'ordine del giorno in Italia; come non vogliamo credere nemmeno che l'abbandono delle fatte promesse sia dovuto all'ostilità dei paesi che ospitano i nostri connazionali perchè quest'ostilità non ha avuto modo di pronunziarsi. Riteniamo invece che per la fretta imposta dalle condizioni politiche speciali nelle quali è stato compilato e presentato il progetto di legge in esame, l'onorevole Acerbo sia stato talmente assorbito dai problemi fondamentali a lui dati a risolvere che abbia dimenticato tutto affatto la promessa del voto agli emigrati.

Ora noi dobbiamo riconoscere che è una questione difficile e irta di molte spine, ma dobbiamo ripetere ancora una volta che le difficoltà possono essere sormontate, quando non manchi la buona volontà. Io voglio pertanto lusingarmi che tanto il Governo quanto la Commissione voglia pronunziarsi favorevolmente e che la Camera vorrà accettare il nostro articolo con quelle opportune modificazioni, che saranno ritenute necessarie.

In mancanza di proposte sia del Governo che della Commissione noi abbiamo dovuto formulare queste nostre disposizioni per ciò che riguarda il voto degli italiani all'estero. Abbiamo fatto del nostro meglio, come ci è stato possibile, come secondo la nostra opinione era più pratico risolvere la questione.

Premetterò che in altri tempi era prevalsa l'idea di far inviare da parte delle colonie i loro rappresentanti presso il Commissariato dell'emigrazione a Roma, per formare un parlamentino degli emigrati, *à coté* del vero Parlamento, con lo scopo di suggerire dei voti che avrebbero potuto eventualmente tradursi in legge. Insomma, un corpo consultivo.

Ma noi intendiamo che ci sia un vero diritto di voto riconosciuto nei nostri emigrati ed una vera rappresentanza di questo grande numero di italiani che vivono all'estero.

Naturalmente facciamo assegnamento sui Consolati, numerosi e a sufficienza ben distribuiti nei posti dove vivono gli italiani. Noi per i primi sappiamo cosa sono oggi i Consolati italiani, ma questo inconveniente non distrugge la forza delle nostre risoluzioni. Sappiamo per dura esperienza che i Consolati italiani all'estero dovrebbero essere qualche cosa di molto migliore e di più positivo che non siano attualmente, poichè i Consolati rappresentano ancora oggi un sistema analogo a quello degli appaltatori di esazioni nell'epoca precedente alla Rivoluzione francese. Ma, giova il constatarlo, i nostri Consolati sono gli unici uffici pubblici italiani all'estero e potranno migliorare se avranno personale e mezzi sufficienti, e potranno quindi attendere anche a quest'altra funzione.

Ora la questione dell'elettorato, la questione del diritto da concedere agli emigranti, onorevoli colleghi, non è una questione che può sembrare di fantasia, come mi sono sentito osservare nei corridoi da qualcuno dei nostri colleghi che era evidentemente digiuno della cosa. Essa ha i suoi pre-

cedenti in studi positivi e la soluzione favorevole è oggetto di vivissimo desiderio da parte della grande massa di italiani costretti a vivere all'estero.

Io prego la Camera di voler notare quanto sia importante giuridicamente il fatto che i nostri connazionali, secondo la legge vigente, hanno già il diritto di voto, perchè essi sono iscritti nei fogli aggiuntivi, cioè negli elenchi che sono in appendice di ogni lista di sezione elettorale. Il diritto è riconosciuto; soltanto nella modalità pratica chi lo ha non può esercitarlo, perchè si trova lontano a volte migliaia di chilometri dalla sede elettorale. Si tratta adunque, alla fine, di vedere in qual modo il diritto di questi nostri connazionali, che sono lontani, possa essere tradotto nella pratica e nella realtà.

Io ricorderò qui che parecchie nazioni, vorrei dire fra le più civili, hanno riconosciuto il diritto degli ammalati, o di altri che sono lontani dal luogo della votazione per varie ragioni. Per esempio, in Norvegia i pescatori che s'allontanano con le loro baleniere per molti mesi e che in qualche collegio erano il 90 per cento degli elettori hanno potuto votare egualmente (*Interruzioni dell'onorevole relatore*). Qualche cosa di simile han fatto il Kansas, l'Australia, la Danimarca.

C'è uno studio del Tumedei al riguardo, che è assai importante, e riporta altri casi degni d'interesse. Sarebbe bene che molti scettici qui ne prendessero cognizione.

Ora il nostro connazionale dovrebbe ricevere dal Comune nativo o una speciale tessera con fotografia o il suo certificato di elettore, anticipatamente, in modo che almeno egli possa presentarla presso quell'ufficio consolare italiano che ha giurisdizione sul luogo dove egli all'estero ha la sua residenza.

Come si comprende, reputiamo che il diritto di voto sia dato non all'italiano che è vagante, che non è fermo in un posto, che va di qua o di là: noi intendiamo riferirci sempre a quei nostri connazionali che sono stabiliti in centri importanti ed hanno una dimora ben definita.

Con la registrazione anticipata potranno essi usufruire del diritto di cui ora non possono avvalersi, perchè se pure esso è loro riconosciuto tanto che sono iscritti nella sezione elettorale del loro paese di origine, resta un mero astratto data la loro lontananza dall'Italia.

In base alla tessera o certificato speciale depositato in tempo, essi saranno ammessi a far parte di una lista da compilarli presso il Consolato italiano viciniore, con norme da fissarsi nel regolamento per l'esercizio del diritto di voto agli italiani emigrati all'estero. A questo modo si prepara una soluzione perfettamente logica, giusta e legittima.

Vorrei ricordare che la stessa questione è stata studiata e continua tuttora ad essere elaborata in Germania, ove avrebbe già avuto adeguata soluzione, se non fosse sopraggiunta una interruzione dovuta alle complicate vicende, che tutti conosciamo, della Ruhr.

La Germania, oltre agli emigranti transoceanici, si è trovata ad avere dei pezzi del proprio territorio addirittura avulsi dalla madre patria, o in condizioni di singolare anomalia, come per esempio il corridoio polacco, Danzica, l'Alta Slesia, ecc., e tuttavia i cittadini che vivono in queste zone

domandano d'aver i loro rappresentanti al Reichstag, perchè effettivamente essi sono ancora parte del paese, da cui soltanto per le anomalie dovute al presente periodo storico si trovano distaccati.

Ebbene, sia per questi cittadini, sia per gli altri emigrati all'estero, si è stabilita l'iscrizione dei tedeschi che si trovano fuori del suolo direttamente amministrato dalla Germania, presso i rispettivi uffici di rappresentanza.

Ora, per quali ragioni non potrebbero i nostri connazionali, alla stessa maniera, iscriversi presso i Consolati ed esercitare il diritto di voto nel paese dove si trovano?

Naturalmente, qui viene di affrontare una questione che noi nel nostro progetto, chiamianolo così, abbiamo risoluto, così come abbiamo meglio creduto, trattandosi di un articolo che abbiamo dovuto presentare improvvisamente, e quindi è naturalmente poco elaborato, abbiamo ritenuto che gli italiani che sono all'estero non dovessero riferire il loro voto al collegio di origine, al loro paese natio; perchè molti dei connazionali che vivono da anni e anni lontani dal loro paese non conoscono più nè le persone nè le condizioni politiche dell'ambiente per dare un voto coscienzioso. Un siciliano di Catania, per esempio, potrebbe anche non aver mai visto il ministro Carnazza od altro candidato di quella circoscrizione.

E poichè è vero vicerversa che i nostri connazionali vivono in centri dove pulsa la vita italiana pur essendo molto lontani dalla nostra Nazione, ed hanno interessi propri, ed hanno una vita propria che si svolge attiva e operosa, che ha bisogno di necessaria tutela, è necessario che vi siano addirittura delle rappresentanze che vengano direttamente da questi centri di nostri connazionali. E' per questo che nel nostro articolo aggiuntivo è configurata una circoscrizione a sè per gli italiani all'estero, che ha per suo ufficio centrale, e per Corte d'appello, la Corte d'appello di Roma, poichè, pur essendo tutti più o meno lontani, nei luoghi più opposti del mondo, sia del Nord America, sia del Sud America, o in Egitto o nell'Australia, essi fanno tutti capo al nostro Paese, quindi al suo centro. Epperò alla Corte d'appello di Roma noi abbiamo ideato che vengano presentate le liste.

Segue il punto che senza dubbio è il più spinoso, e che è stato molto discusso per le difficoltà che presenta: cioè il nazione con cui praticamente debbono verificarsi le elezioni, dato che molte nazioni sono prese da tale spirito di gelosa tutela della loro esclusiva autorità nell'ambito del rispettivo territorio nazionale, che forse non ammetterebbero l'esercizio del diritto di voto agli italiani.

Anche questa questione, dicevo, è stata esaminata. Non si può citare che il caso della Svizzera, che in certe condizioni speciali avrebbe impedito ai ferrovieri tedeschi di esercitare il voto alla stazione ferroviaria svizzera di Basilea ed ai soldati inglesi internati; ma è un fatto molto diverso quello di consentire l'esercizio del diritto di voto in una stazione, o a degli internati, da quello che noi prevediamo, cioè dalla votazione che deve avvenire presso il nostro Consolato.

I Consolati rappresentano e sono parte del territorio nazionale, e non vi è alcuna ragione perchè nei locali dei Consolati non possa aver luogo una votazione di nostri connazionali. E, secondo me, le nazioni anche le più gelose del loro principio di esclusiva autorità territoriale, dovrebbero rispettare ed accettare quello che avviene nei Consolati.

Ma vi è qualche cosa di più. Si potrebbe anche eliminare la votazione vera e propria, e ridurre l'azione del console a raccogliere le schede. Quando i consoli hanno formato, in base al titolo di iscrizione degli emigrati presso il loro paese d'origine, le loro liste col domicilio dell'emigrato nel paese estero, nulla impedisce che essi possano far distribuire le schede, magari anche le vostre stesse schede di Stato, modificate in una qualche maniera, per esempio, con un retro o con un'appendice distaccabile, onde possa avvenire l'autenticazione dell'elettore che ha votato, da parte di un pubblico notaro, come di fatti si pratica per molti degli atti che vengono compilati all'estero. La raccolta delle schede includenti il responso, potrebbe avvenire non in un giorno solo ma in un lasso di vari giorni per evitare agglomeramenti e pubblicità.

Ora, il voto espresso a questa maniera offre garanzie sufficienti per la libera manifestazione della volontà dell'elettore, e può essere raccolto dalle leggi.

Il Consolato, così praticando, sotto un certo aspetto esteriore, non è più un ufficio elettorale, ma solo raccoglie numerose missive di connazionali per trasmetterle in Italia, cosa che certo non può essergli da alcuno impedita perchè rientra nelle sue funzioni.

La causa eventuale di discrepanza con i paesi esteri verrebbe così eliminata.

Le schede, o le buste, espressione di voto autentica formata dai cittadini che vivono all'estero, verrebbe rimessa gelosamente, come è dovere, e come dai consoli si pratica per molta altra roba, al seggio centrale costituito presso la Corte di appello di Roma, ove avverrebbe lo scrutinio e la proclamazione che assicurerebbe agli italiani dell'estero la diretta loro rappresentanza.

Non posso a quest'ora dilungarmi a dire i pregi di questo nostro progetto ed a combatterne le eventuali obiezioni. Evidentemente è la sostanza quella che importa. Non è il più il tempo di dire ai numerosi e forti nostri connazionali all'estero, di dir loro che non è possibile di riconoscere ad essi il diritto di voto. No, onorevole Orano, onorevole Federzoni, onorevole Casertano, onorevole presidente del Consiglio, che mi duole di non vedere presente.

Per contrastare la nostra tesi abbisognano buone e valide ragioni. Ma buone ragioni a questi nostri concittadini non mi pare che siano state dette, nè mi pare che si possano dire.

Con la nostra proposta avremmo qui a Roma la rappresentanza diretta degli emigranti all'estero, una rappresentanza che avrebbe grande importanza e ripercussione nel nostro Paese e nelle colonie.

Non dimentichiamo che l'Italia sorta in ritardo, per ragioni che non è qui il caso di esaminare, nella famiglia delle nazioni, si trova di non avere colonie dirette; ma che la sua emigrazione è tanta che avrebbe potuto popolare un intero continente e va tenuta collegata agli interessi della terra di origine; che l'Italia ha i suoi figli lavoratori in moltissime parti, un po' da per tutto, nel mondo, ed essi vanno tutelati e difesi ascoltandone la voce diretta e vibrante.

Un'obiezione che poteva farsi prima, cioè la indeterminatezza del numero degli emigranti e della loro distribuzione nel mondo, è stata superata dal fatto che il Commissariato generale dell'emigrazione è riuscito a eseguire un censimento degli italiani all'estero, distinto in 12 parti, una statistica molto elaborata di cui abbiamo visto ieri l'annuncio giustamente laudativi nei giornali, e di cui io ho potuto esaminare qualche parte, specialmente per i paesi stranieri dove sono vissuto; constatando che i dati corrispondono ad una sufficiente esattezza approssimativa e sono tali da dare il maggiore affidamento.

Bisogna considerare che dal censimento risulta che noi abbiamo più che sette milioni di italiani all'estero, i quali in generale si interessano molto relativamente del paese dove risiedono, ma che si interessano moltissimo di quello che avviene qui in Italia: che vivono con lo sguardo verso la nostra penisola; che hanno inviato in altri tempi e che inviano tuttora in Italia i loro risparmi, che hanno contribuito a sottoscrivere i prestiti nazionali, e che, quindi, sono parte viva ed attiva, vorrei dire, se non più, certo quanto gli italiani che vivono qui, del nostro Paese.

Ed allora, se questo è il fatto, se questa è la verità, se bisogna risolvere con giustizia l'impellente problema, non ci vuole che la buona volontà, ed io credo che da tutte le parti della Camera in una questione che esorbita dal campo politico dovrebbe darsi dimostrazione di questa buona volontà, quale affermazione positiva di solidarietà, di fraternità, con questi nostri fratelli connazionali i quali vivono all'estero lavorando e onorando il nome italiano. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Su questo argomento ha presentato due emendamenti all'articolo 43 l'onorevole Ciriani, dei quali uno è subordinato alla reiezione del precedente.

Ne dò lettura.

« *Al primo comma aggiungere: salvo quanto è disposto nel seguente articolo 43-bis, per gli emigranti.* »

Art. 43-bis.

« Gli emigranti votano mediante la scheda di Stato che sarà loro rimessa dall'Ufficio centrale nazionale.

« La scheda sarà dall'emigrante inviata all'ufficio stesso in busta chiusa che porterà attestazione dell'identità personale dell'emigrante stesso, busta da lacerarsi prima della apertura della scheda.

« Ogni altra formalità inerente sarà stabilita a norma dell'articolo 2 del presente disegno di legge. »

Art. 13-bis.

(Subordinato alla revocazione del precedente.).

« Gli emigranti vuotano mediante procuratore speciale.

« Il mandato speciale può essere rilasciato soltanto a persona di età maggiore, che sia parente dall'emigrante almeno in quarto grado.

« Il mandato sarà esente da ogni tassa e bollo e dovrà essere rilasciato gratuitamente mediatnte notaio, se nel Regno, o mediante i Consolati se all'estero.

« Tale mandato sarà valido per un anno dal suo rilascio.

« Il mandatario speciale per essere ammesso a votare, dovrà esibire il certificato elettorale del mandante e comprovare la propria identità personale.

« In nessun caso potranno rappresentarsi dalla stessa persona più di tre emigranti.

« Ogni altra formalità è demandata, di conformità all'articolo 2 del presente disegno di legge, al Governo del Re ».

L'onorevole Ciriani ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

CIRIANI. Siccome io intendo limitare la questione unicamente agli emigranti negli Stati europei, l'argomento che tratterò non avrebbe nessuna attinenza con quello che ha trattato l'onorevole Mucci. Potremo bene anzi fin da ora pronunciarci sull'emendamento Mucci, al quale io sono apertamente contrario perchè ravviso che sono troppo gravi le difficoltà da superare e perchè non troverei giusto che gli italiani dovessero essere divisi in due categorie, e che dovessero esservi veri e propri rappresentanti di emigrati, cioè una specie di deputati coloniali.

La proposta mia, invece, tende a mantenere l'esercizio del diritto degli elettori emigranti temporanei così da farli partecipi alla attività politica della loro regione.

Per gli emigranti molto si è scritto e discusso e molto si è promesso. Ed è davvero grave il problema dell'esercizio del voto per chi è, più che emigrante, emigrato transoceanico, ma non mi pare che la questione sia altrettanto grave per gli emigranti temporanei nel continente europeo, e paesi circummediterranei.

Noi sappiamo che l'emigrazione temporanea dà un contingente fortissimo negli Stati europei; se prima della guerra la provincia di Udine dava un contingente di circa 90 e 92 mila emigranti, oggigiorno l'emigrazione del Friuli nel continente europeo non è certamente inferiore ai 35 o ai 40 mila.

Ora a me sembra che la soluzione in favore del diritto elettorale per gli emigranti dovrebbe essere offerta dall'una o dall'altra delle due mie proposte.

La prima proposta coincide con quella degli onorevoli Canepa, Piemonte ed altri.

La subordinata è un'altra. A questa si possono muovere diverse censure, che io intendo subito di ribattere. La soluzione di cui al primo articolo aggiuntivo da me proposto consisterebbe nell'invio della scheda di Stato

all'emigrante nella sua residenza, e nella rispedizione da parte dell'emigrante all'ufficio centrale. Vi è una prima osservazione che si può fare: non v'è alcuna garanzia sulla identità personale del votante.

A ciò mi pare si possa ovviare mediante attestato sulla busta, o in qualche altro modo, da parte dell'autorità consolare. Se però questa mia proposta fosse censurabile per il fatto che in questo modo si viene a rendere palese il voto dato da ciascuno emigrante, mi pare si potrebbe ovviare a ciò stabilendo di togliere le buste e di accantonare tutte le schede, procedendo prima alla distruzione delle buste, o poi all'apertura delle schede.

La proposta subordinata che io faccio, e nella quale insisto, è quella di accordare all'emigrante di esercitare il voto mediante procura speciale.

Sono intuitive le eccezioni che si possono fare, ma, piuttosto che niente, preferisco dare qualche cosa al lavoratore italiano che va a guadagnare il pane in paese straniero e vi è costretto perchè gli manca lavoro e la famiglia ha fame.

La procura speciale, come è detto nel mio articolo aggiuntivo, verrebbe anzitutto rilasciata gratuitamente, senza alcuna spesa. Dovrebbe essere un mandato speciale, della durata di un anno.

Così come l'emigrante, prima di recarsi all'estero, rilascia al parente la procura generale per le proprie cose, trovo che non vi sarebbe niente di strano se l'emigrante potesse avere anche facoltà di rilasciare, di anno in anno, una procura speciale a persona di sua famiglia, e in caso di elezioni politiche, potesse esercitare egli pure il diritto di voto.

Io ho accennato alcune modalità nello steso articolo 43-bis, però, sia per il primo articolo 43, sia per l'articolo 43 subordinato, mi rimetto a quanto potrà fare la Commissione in armonia all'articolo 32 del disegno di legge in esame.

Non mi nascondo la gravità del problema, ma mi pare che, se sono gravissime le difficoltà che debbono far senz'altro respingere la proposta del collega onorevole Mucci, tuttavia il problema del diritto di voto agli emigranti, quando sia limitato unicamente per gli emigranti nel continente europeo e circconvicini nel Mediterraneo, possa e debba essere risolto.

Non pretendo, nemmeno per sogno, di avere suggerito il mezzo tecnico migliore, ma un qualche mezzo c'è, e il mezzo più ovvio sarebbe, come ho detto, quello della lettera contenente la scheda, da spedirsi all'ufficio centrale di Roma.

La Commissione, e in particolar modo l'onorevole Casertano, che anche a me ha detto di avere studiato con grande amore la questione, potrà studiare, dopo, i mezzi tecnici migliori per poter realizzare questo che è un diritto che la Camera italiana deve sentire di realizzare in qualunque modo, perchè l'emigrante onora grandemente il paese nostro ed ha contribuito in gran parte alla prosperità della propria regione.

E' tempo di decidere: ogni pretesto di rinvio sarà morte di un'idea che si agitò invano; fate che l'emigrante non rimanga italiano a vostro dispetto, o signori oppositori!

PRESIDENTE. Onorevole Canepa, vorrei pregarla di svolgere in questa sede il suo emendamento all'articolo 343.

In sostanza, infatti, sulla questione del voto agli emigrati vi sono tre proposte: quella dell'onorevole Mucci per la formazione di una circoscrizione aggiunta, quella dell'onorevole Ciriani per far votare nel duplice modo che egli ha indicato, e la proposta dell'onorevole Canepa di affidare, cioè, al regolamento tutte le norme, che debbono disciplinare l'esercizio di questo voto. Mi pare, dunque, che se ne possa parlare in questo momento.

CANEPA. Il mio emendamento riguarda gli emigrati, la gente di mare e i ferrovieri. Io mi riservo di parlare specialmente di queste due ultime categorie, vorrei perciò pregarla, onorevole presidente, di concedere la parola all'onorevole Piemonte, che si occuperà segnatamente della questione degli emigrati.

PRESIDENTE. Allora ha facoltà di parlare l'onorevole Piemonte.

PIEMONTE. La questione del voto agli emigranti in Italia non dico che sia perfettamente matura, ma risale a parecchi anni; almeno è da un ventennio che se ne discute. Io ricordo che nel 1907 ebbi occasione di fare una specie di inchiesta a questa proposito e in allora limitai le mie indagini alla partecipazione al voto degli emigrati negli Stati d'Europa. E ricordo che parecchie persone eminenti risposero gentilmente, concordando con quello che era il mio assunto. Mi piace ricordare che, ad esempio, Luigi Luzzatti mi rispondeva così: « Agli emigrati, che non possono tornare in Italia in periodo elettorale e restano in Europa, deve esser data facoltà di votare e di mandare per mezzo del Console autenticatore la scheda al seggio centrale del loro collegio, ovvero con altro mezzo che una fruttuosa controversia determinerà ».

Favorevole si dimostrò l'allora ministro e ora senatore Credaro; Ettore Sacchi rispose laconicamente: « La mia opinione è per il sì incondizionatamente ». Ricorderò anche il pensiero di Monsignor Geremia Bonomelli, che in quella occasione ebbe a rispondere in questi termini: « Essere giusto adoperarsi perchè questi nostri emigrati esercitino il loro diritto di voto ».

Poi l'argomento fu portato in diversi congressi. Fu trattato nel primo congresso degli italiani all'estero del 1909 e nel secondo congresso del 1911, in un congresso coloniale; se non erro gli onorevoli Orano e Federzoni ebbero allora ad esprimersi favorevolmente.

Ricordo che in questa Camera la questione fu ampiamente dibattuta nel 1912 il 22 maggio quando si trattò della riforma del suffragio, dall'onorevole Cabrini. Il collega Giolitti, maestro e donno di questa Camera, a quel tempo, se la cavò con un *fin de non recevoir* dicendo che la cosa teoricamente era magnifica, ma che non vedeva i mezzi pratici di attuazione.

Recentemente il presidente del Consiglio onorevole Mussolini ha fatto dichiarazioni ferme e nette che gli emigrati avrebbero partecipato alle prossime elezioni politiche. Questa intenzione del capo del Governo fu largamente dibattuta sulla stampa amica ed avversa al Governo, fu oggetto di discus-

sione di tutta la stampa di lingua italiana che si pubblica all'estero; vi furono polemiche vivaci; molti osannarono al Governo che si ricordava degli emigrati, ma in ultimo abbiamo visto che, nel progetto, il voto agli emigrati è compeltamente omesso. La situazione attuale quindi è che l'emigrato è tenuto nello stesso conto dell'interdetto. Effettivamente egli non può e non potrà mai partecipare alle elezioni politiche.

Vi è una piccola eccezione, ma non nel campo politico, bensì in quello amministrativo; vi è una leggina del 2 dicembre 1902 la quale ammette che nei paesi di forte emigrazione temporanea estiva, le elezioni comunali e provinciali possano essere rinviate ai mesi invernali. E quella piccola, modestissima leggina fu di una efficacia straordinaria.

ORANO. Perchè ritornano in Italia!

PIEMONTE. Ma intanto, mercè questa legge, si poterono rinviare le elezioni amministrative e invece di farle in giugno, indirle nei mesi di dicembre, di gennaio o di febbraio.

L'aspettare il ritorno degli emigranti è stata una fortuna per quelle poche province che hanno voluto applicare questo provvedimento fu bensì sabotato dalle cricche che allora esistevano e dopo la guerra è andato completamente in disuso.

E se questo richiamo servisse, se non altro, a rinfrescare questa leggina, sarebbe già un risultato proficuo della discussione presente.

Ora a me preme far presente alla Camera che mai, come in questo momento, sia tempo di ricordare questi nostri fratelli che svolgono la loro attività all'estero.

Se l'emigrato italiano è politicamente un interdetto, per converso è tenuto ad assolvere ai suoi doveri militari, paga fior d'imposte per la minuscola proprietà che possiede in patria, e, soprattutto, questa patria non la dimentica mai, ad essa anela di ritornare e quasi sempre vi ritorna col cumulo dei risparmi residuati, senza tener calcolo di quelli che invia alla famiglia durante il periodo del suo esodo.

E a voler tener solo calcolo dei risparmi inviati in Italia si arriva a cifre imponenti, tali da costituire la principale speranza del nostro risorgimento economico.

Malgrado le difficoltà attuali dell'emigrazione, malgrado che il numero degli emigranti italiani annuali sia ridotto da quasi un milione meno di 300 mila, e sia ridotto a un decimo quello degli emigranti negli Stati Uniti che costituiscono il più fecondo e fruttifero mercato internazionale di lavoro, la mole di questi risparmi se si potesse fare un calcolo esatto risulterebbe imponente.

Nel 1920, primo di ripresa effimera di attività economica nel mondo le somme raccolte dal solo Banco di Napoli superarono i 900 milioni; nel '21, malgrado la ripresa della crisi, lo stesso Banco di Napoli segnò un cumulo di risparmi trasmessi di 700 milioni.

Ed il Banco di Napoli non è il solo istituto che faccia questo servizio nelle Americhe e scarse sono le sue rimesse dall'Europa. Per avere una cifra

che si approssimi alla verità bisognerebbe moltiplicare le anzidette almeno per cinque.

Quindi a ragioni di pura giustizia per una vasta partecipazione degli emigranti alla volta del Paese si aggiungono ragioni di riconoscenza che tutti indistintamente noi dobbiamo sentire.

A questi figli d'Italia sparpagliati pel mondo non basta dare belle parole, inviare fervorosi saluti, ma occorre dare un sensibile segno della nostra riconoscenza doverosa.

Infine vi sono ragioni di opportunità che vanno anche meditate. Tutti conoscono l'opera assidua che si svolge all'estero per raggiungere la snazionalizzazione dell'emigrato, opera alla quale sono di antidoto insufficiente la « Dante Alighieri », e le povere, scarse, mal fornite scuole italiane.

Questa opera di snazionalizzazione è oggi resa più facile da un concorso di circostanze sulle quali richiamo la vostra attenzione.

Dissestato il mercato internazionale del lavoro, messe nuove e spaventose remore alla immigrazione in molti paesi, l'emigrante che in qualsiasi modo è riuscito a passare la frontiera e con fatica ha trovato la piazza di lavoro, teme di non trovarla più rimpatriando a stagione finita, incerto anche di ritrovare un altro posto nella successiva primavera, in molti casi preferisce richiamare presso di sé la famiglia e da emigrante temporaneo si trasforma in permanente.

Per altri paesi a moneta deprezzata, ma a vita poco costosa, nel qual caso l'invio di risparmi in Italia diventa pressochè impossibile, come in Rumania, l'emigrante se ne va con tutta la famiglia e certo non si sa ora quando, mutate le condizioni economiche, potrà ritornare.

Tendenza quindi odierna dell'emigrazione, in contrasto di quanto avveniva prima della guerra, è l'aumento dell'emigrazione permanente in confronto di quella temporanea, in altri termini un rallentamento dei vincoli e dei rapporti colla madre Patria.

Tanto più opportuni quindi tutti i mezzi per sollecitare tutte le forze atte a rafforzarli. E quale mezzo migliore della partecipazione diretta e attiva alle elezioni, che è un richiamo alla vita del Paese ?

Senonchè qui le difficoltà vengono dalla tecnica del problema. Tutti aspettano questo punto. In teoria tutto va bene. Ma in pratica ?

E' appunto noi che abbiamo 8 milioni di italiani all'estero, dobbiamo dire che questo problema è insolubile ? Tutte le volte che si parla di riforma elettorale dobbiamo rimandare la questione all'avvenire per quando sia risolvibile ? E quando lo sarà ? Quando col servizio degli aeroplani si potrà in 24 ore portare gli emigrati alle urne e ricondurli al posto di lavoro ?

La soluzione del problema era impossibile col Collegio uninominale perchè dall'inizio delle operazioni elettorali alla proclamazione dei candidati passavano poche ore. Era abbastanza difficile quando il collegio era provinciale o interprovinciale perchè anche allora il tempo disponibile era assai scarso.

Oggi invece se fate il conto del tempo che corre tra il giorno in cui la scheda è pronta e il giorno in cui avviene la proclamazione dei candidati,

vedrete che c'è un numero di giorni sufficiente per attendere la risposta degli emigrati.

Venendo all'applicazione pratica si tratterebbe di vedere qual'è il sistema preferibile. Il collega Mucci ha proposto il collegio speciale per gli emigranti; non parmi accoglibile la proposta.

Innanzitutto le nostre colonie all'estero, non sono omogenee, o se mai l'omogeneità d'interessi esiste soltanto per gli emigrati in confronto alla vita e leggi dei paesi che li ospitano, non in confronto della madre patria.

D'altra parte gli Stati che li ospitano sono quasi tutti Stati giovani permeati di un forte nazionalismo: il Brasile, l'Argentina, gli Stati Uniti, non permetterebbero mai lo sviluppo delle operazioni elettorali e una rappresentanza diretta.

Viceversa io non vedo che ci sia una grossa difficoltà a costituire a Roma un ufficio centrale il quale possa inviare le schede direttamente agli emigrati, raccogliere le risposte fatte per lettera, spogliare i risultati e aggiungerli ai risultati delle singole circoscrizioni elettorali.

Voi sorridete perchè credete che in questo campo si rendano possibili brogli e manipolazioni elettorali. (*Commenti*). E' un'ingiuria gratuita ai nostri emigranti.

Io capisco che una Camera come questa di giurisperiti non sarà contenta di questa proposta, perchè vorrà dei controlli, delle garanzie, dei bolli, ecc., insomma qui impera tutta una forma anchilosata di pensiero che crede che non si possa andare avanti senza tutte queste garanzie che non garantiscono niente.

Io penso che basti che nella lettera di votazione l'emigrato che vi partecipi indichi le sue generalità e il suo paese di pertinenza elettorale. Che se poi si vogliono di codeste garanzie passatiste si può richiedere l'autenticazione (facile, essendo tutti gli emigrati muniti di passaporto con fotografia) della lettera di votazione a mezzo dei consoli, agenti consolari notai e sindaci dei paesi di dimora degli interessati.

Non volendo del resto precipitare e pregiudicare con forme esplicite questa nostra proposta, ci siamo limitati a dare delle indicazioni generali, lasciando tutta la materia al regolamento, cioè a uno studio ulteriore, che possa tradurre nella realtà, ed applicare i principi teorici or ora enunciati.

Una parola ancora sull'applicazione pratica di questi principi: col sistema proposto parteciperebbero al voto gli emigrati già iscritti nelle liste; certo non tutti sono iscritti in esse, ma gli attualmente esclusi si farebbero parte diligente nell'avvenire per esservi inclusi.

Mi auguro che la Camera non voglia, ancora una volta, eludere una aspirazione vivamente sentita dagli otto milioni d'italiani che vivono fuori dei confini del Paese, e che sono di esso onore, lustro e fonte di ricchezza. (*Approvazioni all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Canepa il quale aveva presentato sullo stesso argomento il seguente emendamento all'articolo 43:

« *Al primo comma alle parole* : gli elettori votano nella sezione alla quale si trovano iscritti, *aggiungere* : ad eccezione degli emigranti e della gente di mare e dei ferrovieri che si trovino, per ragione di servizio, nell'impossibilità di votare nella regione a cui sono iscritti.

« Le modalità per l'esercizio del diritto di queste categorie saranno stabilite con regolamento da emanarsi dal Governo su conforme parere della Commissione nominata per l'esame del presente disegno di legge ».

CANEPA. Aderisco pienamente a quanto ha detto il collega Piemonte ; sono favorevole al voto agli emigranti, ma non nel senso sostenuto dall'onorevole Mucci di un fantastico immenso collegio di emigranti, dalla Svizzera e dal Belgio, all'America del Nord e del Sud.

Cotesta idea dei « deputati coloniali » urta contro difficoltà di politica estera assolutamente insuperabili, gli emigranti sarebbero nella impossibilità di votare.

Non sviluppo questo concetto, lo accenno soltanto, ma la Camera lo intende senza che io mi diffonda. D'altra parte quello che l'emigrante vuole è di non essere considerato come straniero dal suo paese, alle cui vicende si appassiona con vivezza nostalgica, a cui manda i suoi risparmi, dove spera tornare quandochessia.

L'emigrante vuole votare per i candidati della sua circoscrizione nativa, donde è assente col corpo ma a cui è presente col spirito. Questo sentimento che lega l'uomo alla sua terra va non solo rispettato, ma agevolato.

Le difficoltà pratiche non sono insuperabili; l'onorevole Piemonte ha indicato alcuni dei modi con cui si può dar modo all'emigrato di mandare qui la sua scheda nella quale esprima il proprio voto. Naturalmente, non s'intende mica che qualunque italiano che sia all'estero, anche isolato, possa votare. Si parla degli emigrati che vivono raccolti in centri da cui l'invio del voto può essere organizzato mediante gli uffici consolari.

Si potrà anche prendere in considerazione il sistema del voto per procura. Comunque non intendo improvvisare una soluzione del problema. Il mio emendamento pretende soltanto di risolvere la questione di principio, ma lascia poi la scelta del modo alla Commissione ed al Governo. Secondo l'articolo 2 del disegno di legge che stiamo esaminando, viene conferito al Governo e alla Commissione l'incarico, delicato in tema di legge elettorale, di costituire un testo unico.

Mi pare che si possa loro anche conferire l'incarico di precisare il modo con cui soddisfare una formale promessa del presidente del Consiglio che non può venire meno all'impegno preso verso sette milioni di italiani che sono all'estero.

Il Governo non può respingere un emendamento che lo impegna a uno studio diretto a mantenere una sua solenne promessa, il cui mancomento produrrebbe negli italiani all'estero senso penoso.

Per quanto riguarda i ferrovieri e i marinai, si tratta di lavoratori che, per effetto del loro lavoro, spesso il giorno delle elezioni si trovano lontani dalla loro sezione elettorale, e quindi non possono materialmente votare,

se resta fermo e senza eccezione il principio dell'articolo 43 che ognuno voti nella propria sezione.

Ora di questo fatto, di questo inconveniente che priva tanti cittadini italiani praticamente dell'esercizio del diritto di voto io mi ero preoccupato nella XXIV Legislatura, quando si approvò la legge della cui riforma stiamo trattando in questo momento.

Allora, per quanto concerne i marinai, io presentai un articolo, onorato della firma di avallo dell'onorevole Turati e del compianto onorevole Bissolati, col quale dichiarava che un marinaio che nel giorno delle elezioni si trovi, per ragioni del suo mestiere, in una città che non sia la propria, possa esercitare il diritto di voto in quella città nel cui porto si trovi la nave ove è imbarcato, presentando il suo certificato elettorale e una dichiarazione del capitano di porto che attesti la sua presenza in quella città essere dovuta al fatto che ivi si trova la nave del cui equipaggio fa parte.

Quella mia proposta fu rimessa allo studio della Commissione, insieme a molte altre.

I colleghi che appartennero alla XXIV Legislatura ricorderanno che, quando noi abbiamo votato e discusso la legge elettorale, una grande quantità di articoli aggiuntivi furono rimessi alla Commissione perchè li studiasse ed eventualmente sopra di essi imbastisse un nuovo disegno di legge, che fosse in qualche modo una legge complementare. E fu incaricato di questo studio l'onorevole Micheli, che ho piacere di vedere presente per dirgli che egli ha fatto oggetto del suo esame la mia proposta, ma non l'ha accolta per due motivi, mi permetta, che non solo non la infirmano ma anzi l'avvalorano.

Due sono le ragioni con le quali l'onorevole Micheli nella sua relazione del 5 settembre 1919, n. 1065-*A-quarter* combatte il mio emendamento. Prima di tutto dice: « Ammesso il principio, non si comprenderebbero le limitazioni comprese nella proposta Canepa. Le altre categorie assai numerose di impiegati che si trovano nelle medesime condizioni nel giorno delle elezioni, reclamerebbero giustamente parità di trattamento ». Facile è la risposta a questa obiezione: gli altri impiegati che sono, per così esprimermi, sedentari, o sono elettori nella città stessa in cui risiedono, oppure, se hanno conservato il domicilio elettorale nel paese nativo, possono facilmente ottenere un congedo (per qualche giorno) per andare ad esercitare il diritto elettorale.

Invece i ferrovieri e i marinai sono ambulanti, precisamente per ragione del loro ufficio; è proprio per effetto del loro mestiere che molti di essi, il giorno delle elezioni, sono lontani dalla loro sezione. Provvedendo dunque al loro caso, non si fa torto agli altri impiegati, appunto perchè è diversa la condizione delle categorie.

L'altro motivo che l'onorevole Micheli ha portato è anche più contrario alla tesi ch'egli sostiene. Egli cita una sentenza della Corte di appello di Genova del 5 giugno 1913 la quale dice che occorre badare a non favorire il formarsi di agglomeramenti fittizi di elettori in un collegio diverse dalla residenza. Nella fattispecie si trattava di molti marinai non genovesi che chiedevano di essere iscritti nelle liste di Genova.

Dice l'onorevole Micheli: « domani qualsiasi organizzazione sapiente di pubblico o militare servizio sarebbe sufficiente a portare in un Collegio migliaia e migliaia di voti, i quali con lo spostamento dei quozienti non malagevole nei non ampii Collegi di cui è ben fornita la tabella provvisoria delle circoscrizioni, determinerebbero la preponderanza di un partito o dell'altro ».

Ma questo pericolo è reso impossibile quando si dice che il ferroviere o il marinaio, voterà, non in un Collegio che egli abbia scelto a priori, e nel quale quindi queste categorie abbiano potuto convenire in così grande numero, da rendersi padrone dell'esito, sebbene oggi, con i Collegi larghi, ciò non sia da temere, ma bensì nella sezione dove, per ragioni di lavoro, si troverà. Non sarà mica il marinaio, che avrà mandata la nave, sulla quale è arruolato, a Venezia piuttosto che a Palermo; e il ferroviere non sarà mica lui che quel giorno guiderà il treno piuttosto da Roma a Siena, che da Napoli in Calabria. Dunque il pericolo di cui si preoccupavano la Corte di Appello di Genova e l'onorevole Micheli non sussiste, anzi è escluso.

Infine, onorevoli colleghi, ciò che noi proponiamo, che è conforme a sentimento della giustizia, al dovere che abbiamo di agevolare a tutti l'adempimento del diritto e del dovere elettorale la partecipazione alla sovranità nazionale, è oggi reso plausibile dalle vaste circoscrizioni e dai modi in cui si combatte la lotta politica.

Quando c'era il Collegio uninominale, quando l'educazione politica era scarsa ed ogni elettore votava, non per il partito, ma per il candidato che conosceva, quando le lotte erano a base personale, allora l'iscritto in un'altra sezione poteva considerarsi un intruso. Oggi non più; oggi si vota per partito e il ferroviere, o il marinaio, che appartengono a uno dei tanti partiti, in cui l'opinione pubblica è divisa, se non potrà esercitare il diritto di voto nel suo paese nativo, potrà egualmente negli altri paesi, dove l'adempimento del suo dovere lo porterà il giorno delle elezioni, votare la lista di quel partito al quale appartiene.

Eppoi la vastità stessa dei collegi dimostra, anche da un altro punto di vista, l'opportunità della nostra domanda, perchè il fatto di autorizzare specialmente il marinaio a votare in una sezione diversa da quella ove è iscritto, non significa che il marinaio voterà sempre in un collegio diverso dal proprio; la disposizione è necessaria per dargli modo anche di votare nel suo stesso collegio.

Per esempio il marinaio iscritto a Ventimiglia, se si trova a Spezia, perchè non deve poter votare, mentre le due città appartengono allo stesso collegio di Liguria?

Contro l'attuazione della mia proposta si accampano vagamente, difficoltà di attuazione pratica. Ma signori, le difficoltà pratiche gli altri paesi le hanno superate. Le ha superate, per esempio, l'Inghilterra. Secondo la legge elettorale inglese (*J. Remwick Seager, Parliamentary elections under the Reform Act, 1918*, pagine 31 e 32) gli assenti possono votare per procura e anche mandando direttamente la scheda.

Con questi mezzi possono votare perfino i marinai che si trovano in alto mare.

Il voto agli assenti è concesso anche in Norvegia, specialmente ai marinai ed ai pescatori.

Io non capisco perchè nel nostro vocabolario si debba scrivere la parola impossibile, per casi per cui è esclusa dai vocabolari inglesi e norvegese.

Non posso comprendere perchè, con tali precedenti, la Commissione ed il Governo non abbiano a far buon viso ad una proposta che, per quanto riguarda gli emigrati, mira a dar modo al Governo ad adempiere ad una sua solenne promessa e, per tutti i lavoratori, mira a metterli in grado di esercitare un loro sacrosanto diritto. (*Approvazioni all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Jacini.

IACINI. Mi permetta la Camera pochissime parole, anche più affrettate di quelle pronunziate dall'onorevole Canepa, per dimostrare che se da questi banchi si sono fatte delle critiche alle dichiarazioni dei precedenti oratori, ciò non dipende da una minor considerazione di questo gravissimo problema, che periodicamente ritorna alle nostre deliberazioni. Mi premerebbe però di circoscrivere il problema stesso in termini molto precisi. Anzitutto vediamo quale sia l'emigrante che noi vogliamo possa partecipare alle elezioni; se cioè l'emigrante temporaneo, se l'emigrante permanente o se anche l'emigrante per dir così fuggevole, momentaneo. Dico emigrante momentaneo l'uomo che, ad esempio, da certi paesi di confine va a fare « i fieni » in Svizzera: questi, a mio avviso non può essere considerato emigrante.

L'emigrante temporaneo è un cittadino che conserva tutte le sue relazioni col paese d'origine e vive assai la vita della patria che non quella del paese che lo ospita.

E questo, se ha minori difficoltà a ritornare in patria per votare, ha anche maggior diritto a partecipare al voto, perchè è meno avulso dalla vita del paese.

L'emigrante permanente invece va perdendo progressivamente contatto colla vita della madre Patria, e a poco per volta acquista consuetudine di vita e di pensiero col paese in cui è andato a stabilirsi. Non si possono quindi emanare disposizioni che si applichino indifferentemente a queste tre categorie di cittadini, le quali si evolvono in senso perfettamente opposto.

Fatta questa necessaria distinzione, dò atto ai colleghi che mi hanno preceduto della importanza del problema e della necessità che questa schiera nobilissima di italiani che vivono all'estero, possa comunque partecipare alla vita politica del nostro Paese; ma voglio ricordare alla Camera un fatto, cui ha anche accennato l'onorevole Piemonte, ma forse troppo fuggevolmente; e cioè, che vi è tutto un altro ordine di idee, inteso a dare una rappresentanza a questi cittadini, con quella che si è convenuto di chiamare rappresentanza diretta delle colonie.

La questione della rappresentanza diretta ha formato oggetto di lunghi lavori in seno al Consiglio superiore dell'emigrazione e alla Commissione

speciale costituita presso il Commissariato generale dell'emigrazione ; Commissione i cui lavori sono stati riassunti in una pregevole pubblicazione.

Evidentemente non si trattava di una vera e propria rappresentanza politica legislativa ; si trattava però di una rappresentanza per dir così sindacale, la quale trovandosi a contatto con gli organi centrali dello Stato, rappresentasse gli interessi delle collettività italiane all'estero. Or a me sembra che queste due forme di rappresentanza, quella dell'emigrante come elettore del paese d'origine, e quella dell'emigrante come membro di una collettività per sè stante all'estero, in qualche misura si elidano a vicenda. Perchè non credo che si possa ammettere che il cittadino italiano all'estero abbia una duplice rappresentanza, l'una come elettore della madre Patria, l'altra come membro di questa collettività speciale che si è andata formando nel paese di immigrazione. Bisognerebbe dunque decidersi per l'uno o per l'altro dei due ordini di provvedimenti, che non possono coincidere se non in assai piccola parte.

L'elettorato agli emigranti, come è desiderato dai precedenti oratori potrebbe volgere la nostra legislazione in un senso diverso da quello che era nell'animo dei molti illustri italiani dell'estero, i quali hanno promosso la iniziativa delle rappresentanze coloniali, ma a parte questo, rimangono gravissime le difficoltà tecniche, che, invano, a mio modesto avviso, i precedenti oratori si sono sforzati di dissipare. Rimangono gravissime, innanzi tutto, perchè bisogna decidersi a favorire l'una e l'altra categoria di emigranti attraverso il meccanismo della legge. O vorremo far sì che l'italiano all'estero rappresenti e riproduca nel suo voto le correnti politiche del paese d'origine, ed allora difficilmente potremo tenere l'emigrante permanente in contatto con quelle, avulso com'è dalla compagine del paese d'origine : od invece vorremo ch'egli rappresenti più vivamente gli interessi coloniali ed allora è preferibile la forma della rappresentanza diretta delle colonie.

Dico questo senza addentrarmi, perchè non sarebbe certamente il caso, nell'esame del funzionamento tecnico di questa disposizione di legge.

L'onorevole relatore ci dirà probabilmente che è molto difficile, in 20 giorni, quanti sono lasciati per la distribuzione della scheda di Stato, farle pervenire al Perù o al Brasile ; che è molto complicata la raccolta dei risultati, che è molto difficile lo scrutinio, più difficile ancora far pervenire gli scrutini in tempo agli effetti della proclamazione ; e d'altra parte noi non possiamo stabilire una graduatoria di lontananza, ed includere per esempio, nel numero degli elettori, o degli ammessi ad eleggere in questa forma, gli emigranti dei paesi mediterranei, ed escludere quelli dei paesi transoceanici. Sarebbe una ingiusta diminuzione di questi ultimi.

In questo senso debbo dichiarare che sono anche poco persuaso dell'altra proposta dell'onorevole Ciriani, che tende a stabilire una diversità di trattamento tra gli emigranti europei e gli emigranti transoceanici.

Nè vorrei addentrarmi nell'esame della ulteriore e subordinata proposta dell'onorevole Ciriani, quella del voto per procura, che sovverte eviden-

temente il carattere giuridico che è a base di questa o di qualunque legge elettorale, dato che non si può considerare come un precedente a questo effetto la sola eccezione che — salvo errore — la legge nostra ammette, cioè quella del cieco. Perché quella del cieco è una eccezione singolarissima, limitatissima, ristretta a pochissimi individui, epperò non estensibile delle larghe masse dei nostri lavoratori all'estero.

A tutte queste riserve un'altra ne vorrei aggiungere che in questo momento ha particolare rilievo. Onorevoli colleghi, siamo in un periodo in cui la nostra emigrazione, oltre all'essere estremamente ridotta da cause economiche che tutti conoscono, è anche ostacolata da tentativi di snazionalizzazione che vanno facendo i paesi di emigrazione.

Quanto avviene in questi giorni contro gli italiani in Tunisia sta a dimostrarlo. Sarebbe questo un motivo di più, mi suggerisce l'onorevole Dello Sbarba, per legarli più intimamente alla madre Patria. Siamo d'accordo, ma badiamo di non giungere, attraverso a queste od a consimili disposizioni di legge, a suscitare suspicioni e diffidenze che potrebbero trovare il loro contraccolpo in altre misure anche più restrittive della nostra già ristretta possibilità di emigrare.

I colleghi di quella parte della Camera sanno quali difficoltà abbia incontrato la formazione di fasci all'estero e quali diffidenze vi abbia suscitato. L'organizzazione politica dei nostri connazionali suscita sempre diffidenze, in parte anche fondate.

Una disposizione legislativa che chiamasse gli italiani all'estero in quanto tali, a partecipare alle lotte politiche del paese d'origine, potrebbe suscitare da parte dei paesi d'immigrazione diffidenze estremamente gravi delle quali il Governo e la Camera debbono preoccuparsi sin d'ora.

Per tutti questi motivi, io penso che sarà difficile alla Camera, sia pure con un voto di massima su questo articolo, prescindere da tutte le difficoltà cui ho accennate, e che mal si potrebbero risolvere poi in sede di regolamento.

Mi auguro che il Governo tenga conto del problema che è stato affacciato, per avviarlo ad una limitata e cauta soluzione in uno di questi due modi: o sollecitando gli studi per la pratica attuazione di quell'istituto della rappresentanza diretta delle colonie che per ora è rimasto nel campo dei progetti, o escogitando diversi sistemi, altro dei quali potrebbe consistere ad esempio, nell'introdurre per decreto Reale alcuni elementi designati dalle nostre colonie, nel Senato del Regno, creando così una prima sia pure embrionale, rappresentanza degli interessi degli italiani all'estero.

Anche in questo senso si sono già fatti studi che credo potranno arrivare a qualche risultato.

Concludendo debbo dichiarare, a nome dei miei amici, che, mentre siamo pronti ad accogliere qualsiasi proposta che venisse fatta in questo campo e che ci desse garanzia di praticità e di attuabilità, allo stato degli atti dobbiamo riconoscere che una simile proposta non sussiste, epperò, non possiamo addentrarci in una strada della quale non vediamo lo sbocco
(*Commenti — Approvazioni al centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ellero.

ELLERO. Quello che io dovevo dire è stato già sviluppato dai colleghi che mi hanno preceduto e più precisamente dagli onorevoli Piemonte e Canepa.

Dirò qualche cosa in merito a ciò che ultimamente ha detto l'onorevole Jacini, favorevolmente contrario. (*ilarità*).

Sicuro; perchè, in fondo, la conclusione dell'onorevole Jacini è stata quella di essere favorevolmente contrario!

Ora, noi diciamo che innanzi tutto con l'ordine del giorno dell'onorevole Mucci si sono prospettate due questioni di principio; una è quella che concerne la circoscrizione aggiunta per gli emigranti che si trovano all'estero. Su questa noi, come ha dichiarato l'onorevole Canepa, siamo contrari, ma manteniamo invece fermo il principio, che è di altissima importanza, che l'emigrante possa esercitare, come ogni altro cittadino, il diritto di voto anche se si trovi lontano dalla madre patria.

Noi dobbiamo ricordare in questo momento che gli emigranti formano la massa di quei lavoratori che durante la guerra sono ritornati in patria ed hanno fatto il loro dovere servendo il proprio Paese, e, che, cessata la guerra, non hanno potuto trovare nel loro paese il pane ed il lavoro che si aspettavano e quindi sono stati e sono costretti ad andare lontano dal proprio paese per necessità di lavoro, per necessità di vita.

Orbene, perchè noi dobbiamo creare una disparità, una ingiustizia di questo genere, che mentre i lavoratori che possono trovare pane e lavoro nel proprio paese hanno il diritto di concorrere alla nomina dei loro rappresentanti e questo diritto non hanno coloro che sono per necessità di lavoro e di vita costretti a vivere lontano dalla propria patria.

E quando noi, in questo momento, ricordiamo l'importanza altissima del diritto di voto, ci rifacciamo non già a calcoli di interesse elettorale, ma allo spirito vivo, sentito degli emigranti, che noi abbiamo avvicinato, apprendendo come in costoro pulsò e vibrò il desiderio di partecipare alla vita politica, alla vita civile del proprio paese, e come questo desiderio sia da loro maggiormente sentito appunto in rapporto alla lontananza, al sacrificio loro imposto e alla necessità di vivere lontano dal proprio paese. Ed è in omaggio al sentimento di queste innumerevoli falangi di lavoratori che hanno tutti gli svantaggi, mentre al loro paese portano i maggiori vantaggi, che essi non debbono avere un castigo in confronto degli altri che hanno un premio, perchè è loro concesso di vivere in patria.

Non parliamo poi dal punto di vista del Governo nazionale, che dovrebbe proprio tenerci a comprendere l'altissima importanza di questo problema, per cui non vi è altra forma, credo, migliore, più sensibile e più pratica di questa per mantenere vivi dei legami tra la madre patria e coloro che sono costretti dalla necessità a vivere lontano per ragioni di lavoro. Il Governo dovrebbe rendere omaggio a questi sentimenti e tenerci alla vivezza di questi legami.

L'onorevole Mussolini che nel suo discorso di domenica ha voluto ri-

cordare di essere un amico dei lavoratori, che ha anche citato un esempio per dare la prova di questa sua amicizia, l'onorevole Mussolini dico, dia oggi questa prova a questi lavoratori che sono lontani dall'Italia e che aspettano forse una parola che li congiunga alla madre patria, che li ricordi, che li conforti. L'onorevole Mussolini, ripeto provi in questa forma che egli è veramente amico dei lavoratori e accordi agli emigrati l'esercizio del voto.

Infine rispondendo all'onorevole Jacini, dirò due parole. O ci si oppone al principio di accordare il voto agli emigranti perchè si è contrari al principio stesso, oppure ci si oppone per le difficoltà procedurali, regolamentari, che si presentano in pratica per l'esercizio di questo diritto.

Ed allora, se queste sono le due questioni, noi intanto chiediamo che la Camera si pronuncii schiettamente, nettamente e dica se è o non favorevole alla concessione dell'esercizio del diritto di voto agli emigranti, indipendentemente da quelle che possono essere le difficoltà per l'esercizio di questo diritto. Questo è l'atto di sincerità che la Camera oggi deve compiere, dicendo cioè se nega ovvero riconosce questa eguaglianza di diritto per coloro che sono in Italia come per coloro che stanno fuori d'Italia ma che sono italiani, e fanno parte del nostro paese.

Quanto alle difficoltà procedurali bene diceva l'onorevole Canepa che mi ha proceduto, queste non possono essere difficoltà insormontabili. Perchè nella pratica non esistono delle difficoltà tali da non consentire questa parità di diritto.

L'onorevole Canepa col suo ordine del giorno si propone di risolvere la questione procedurale demandando questa risoluzione alla Commissione, la quale potrà trovare tutte le forme di garanzia possibili ed immaginabili, noi dobbiamo dunque affermare che sarebbe strano, stranissimo, insincero, che la Camera respingesse la estensione dell'esercizio del diritto di voto agli emigranti e lo sacrificasse solo per ipotetiche difficoltà procedurali.

Chiedo che la Camera affermi il principio, e che tutte le garanzie per la procedura dell'esercizio di questo diritto siano demandate alla Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavina.

CAVINA. Io seguivo attentamente domenica scorsa il compagno Lazzari quando parlava, svolgendo il suo ordine del giorno, lamentando che il Governo non avesse voluto, anche in questa circostanza, dare il diritto di voto agli emigrati.

E mentre ammiravo il mio vecchio compagno, guardavo nello stesso tempo il mio compagno di altri tempi, compagno allora di fede e di emigrazione, poichè entrambi in Svizzera emigrati per i medesimi bisogni e per le medesime necessità e mi pareva che il presidente del Consiglio (siccome lo conosco) volesse dire: « La ragione per concedere il voto c'è, ma bisogna trovare il modo ».

La difficoltà, secondo me, non è nel trovare il modo od il mezzo per dare a questi operai, a questi proletari che vanno oltre il luogo dove sono

nati per guadagnarsi un pane, la possibilità di esercitare il diritto al voto. Io credo che una Camera, come quella d'oggi, non possa assolutamente scartare dal diritto di voto i sette od otto milioni di italiani che sono all'estero.

Io vengo proprio adesso, per necessità di lavoro e di vita, da un centro di grande emigrazione, quale è oggi, perchè è rimasto l'unico grande sbocco per l'emigrazione, vengo dalla Francia, dove nelle sole terre devastate, che comprendono più regioni, ci sono circa 350.000 operai italiani emigrati.

Nel bacino di Briey, Meurthe et Moselle abbiamo più di 40.000 minatori operai italiani che lavorano, che producono; nè sto a dirvi dei 100.000 di Parigi, dei 120.000 di Marsiglia, nella quale ultima località l'emigrazione è vecchia. (*Interruzione del deputato Jacini*).

Onorevole Jacini, c'è il bollettino ufficiale che forse può riguardarla e da cui si rilevano queste cifre.

Se solo a Parigi oggi abbiamo più di 100.000 emigranti, io domando e dico: questi cittadini che continuamente dall'estero mandano franchi, vale a dire mandano oro, in Italia, hanno o no diritto di contribuire a regolare quella che deve essere la vita politica del nostro paese?

Io non voglio qui venire a dimostrare che la fortuna dell'Italia nell'anteguerra, che la sua condizione economica sia stata migliorata specialmente in effetto del denaro mandato dagli emigranti in Italia, ma io so per esperienza che per il passato si è sempre detto che coloro che emigravano dall'Italia erano vagabondi, erano coloro che avevano poca volontà di lavorare. Il giudizio credo sia ora un poco cambiato, inquantochè all'estero gli operai se non lavorano non sono assunti e non sono pagati, e se è vero che la mano d'opera italiana è alquanto ricercata perchè laboriosa, se è vero che la mano d'opera d'Italia all'estero contribuisce a sollevare le finanze dello Stato, se è vero che i denari che vengono dagli Stati esteri, guadagnati col sacrosanto sudore dei lavoratori italiani, contribuiscono alla ricchezza nazionale, io domando perchè a questi cittadini non debba essere concesso almeno il diritto di pesare su quella che è la vita del proprio paese?

Poichè bisogna notare che molti di essi hanno lasciato la propria famiglia, che essi hanno lasciato i loro figli e i loro averi, e di conseguenza questo diritto credo nessuno voglia negarlo.

C'è la grave difficoltà; come si fa a far esercitare questo voto a tali cittadini?

L'onorevoli Mucci propone un emendamento che, pur portando la mia firma, non so se potrà essere completo, se potrà essere quello che possa risolvere la questione. L'onorevole Piemonte ha detto; facciamo in modo che venga dato il mandato attraverso una delega, o attraverso qualche cosa di simile.

Ora io dico che è assolutamente necessario che la Commissione studi e che il Governo si pronunzi su questo e cerchi di facilitare l'esercizio del diritto sul voto soprattutto agli operai emigrati.

Perchè se è vero che il denaro di questi emigranti viene trasmesso in Italia con vaglia, se è vero che questo denaro non si sperpera, ed è solo at-

traverso sacrifici immensi che gli operai riescono a costituire veri e propri risparmi, e che qui in Italia c'è qualcuno che lo riscuote, è certo che colui al quale il vaglia è indirizzato e dal quale il denaro viene riscosso rappresenta la persona che gode tutta la fiducia dell'emigrato. Non potrebbe l'emigrante delegare al voto quella stessa persona a cui manda i risparmi, quella stessa persona che gode tutta la sua fiducia, e alla quale bene spesso l'emigrante dà la possibilità di vivere in questa terra d'Italia? Io domando e dico ai signori della Commissione, che non debbono e non possono passare con tanta facilità sopra questa proposta, sopra questo argomento che noi abbiamo posto alla discussione della Camera.

L'onorevole Jacini, in rappresentanza della Bonomelli, dice: Cominciamo, intanto a dare qualche cosa agli emigrati, e questo « qualche cosa » potrebbe essere dar loro rappresentanti al Senato.

Onorevole Jacini, non so quando ella va all'estero, che ambienti frequenti . . . (*Interruzioni*). Non so se ella va in mezzo all'elemento operaio, o se va negli uffici, alle Delegazioni, ai Consolati, dai datori di lavoro, oppure va effettivamente in mezzo ai lavoratori. Io so che, in America specialmente, coloro i quali sono stati e sono i veri truffatori dei nostri emigranti sono precisamente coloro i quali avrebbero i titoli per essere ammessi alla Camera vitalizia, al Senato.

Ella non ignora certamente che la Banca di Sconto aveva a New York, sotto veste americana, una propria creazione, destinata in fatto esclusivamente ad allettare con lauti interessi i risparmi degli emigranti italiani e trasmetterli alla sede centrale di Roma. E ciò riuscì a fare — è un competente in materia che scrive, Alberto Geisser, presidente della Cassa di risparmi di Torino nella *Riforma Sociale* — mi fu detto, nella misura di circa 300,000,000 di lire, i quali andarono coinvolti nel disastro della Disconto.

Ora, evidentemente, coloro che dirigevano la Banca di Sconto prima che il disastro avvenisse, a leggere i rapporti che gli ambasciatori mandarono, erano dei perfetti galantuomini, erano dei grandi patrioti, evidentemente degni di essere nominati cavalieri e commendatori . . .

Voci. Che c'entra questo!

CAVINA. . . e di conseguenza anche possibilmente senatori!

Perchè all'estero chi contribuisce a svalutare la mano d'opera italiana, sono il più delle volte le autorità ed i maneggioni che dovunque si intrufolano sotto diverse iniziative di carattere patriottico.

E allora se voi considerate le condizioni di inferiorità in cui sono tenuti i lavoratori italiani, nei rapporti della vita politica e civile oggi giorno all'estero, bisogna assolutamente che agli emigrati italiani sia almeno riconosciuto un diritto . . .

GRAY. Ma siamo tutti di accordo! Trovi il sistema!!

GIUNTA. Io non sono di accordo!

CAVINA Onorevole Gray, io vorrei domandare a lei, che è il rappresentante di una provincia dove l'emigrazione è più forte che in altre provin-

cie, perchè agli operai del Biellese, quelli della Valdossola, quelli del Lago Maggiore che sono tra i migliori operai a tenere alto, diremo così, tanto nell'arte come in tutte le altre manifestazioni, il valore dell'operaio italiano perchè non vuol dar loro questo diritto? Ella dice: siamo di accordo, ma è nel mezzo, nel come, perchè il promettere non val nulla, onorevole Gray. Se mi fosse concesso, io potrei anche dire, che, oggi come ieri, molti promettono alla classe operaia senza dar nulla; anzi gli viene tolto ciò che avevano conquistato. Bisogna dare agli emigrati e non bisogna più promettere.

Ragione per cui noi socialisti siamo qui e insistiamo perchè l'emendamento sia discusso, sia ampliato, sia modificato, ma si venga ad una conclusione positiva, che conosca il diritto di voto agli emigrati e che possano veramente spiegarlo in un modo o nell'altro. Io sono un lavoratore, quindi non all'altezza dei legislatori che sono nella Commissione. Essi, che tanto si sono preoccupati delle proprie circoscrizioni elettorali e delle proprie regioni, vorrei che si rammentassero che vi sono all'estero regioni in cui le colonie italiane superano il numero degli abitanti di nostre città.

Non vi citerò le grandi città di San Paolo, nè quelle del Nord e Sud America, ma Londra, Parigi, Zurigo, ecc., ed a pochi chilometri da questi centri vivono raggruppati 15 o 16 mila lavoratori italiani. A Reims, solo a Reims abbiamo 20 mila lavoratori che con una alacrità sorprendente sono addetti a ricostruire ciò che la guerra distrusse.

Ebbene, signori della Camera, rappresentanti della nazione, a questi operai, a questi forti lavoratori che, un giorno lasciarono il loro lavoro per prendere il fucile e per combattere per questa patria, non fate che la patria sia così ingenerosa e neghi il diritto di voto, il diritto di mandare i propri rappresentanti e di sindacarne l'opera, diritto che non è negato nemmeno a coloro che un giorno, in un modo o nell'altro, hanno assassinato la patria e le classi lavoratrici. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Luiggi.

LUIGGI. Desidererei domandare ai colleghi che mi hanno preceduto quanti anni della loro vita hanno vissuta all'estero e se hanno discusso direttamente in materia, quegli argomenti e quei voti circa il diritto elettorale, che hanno espresso qui oggi.

Gli emigrati all'estero, se in astratto, per sentimentalità, desidererebbero essere rappresentanti in Parlamento, in pratica sono convinti della impossibilità materiale di fare colà le elezioni.

Ciò premesso e dopo quanto è stato esposto, specialmente dall'onorevole Jacini, non avrei altro da dire, se non credessi mio dovere di portare qui l'eco di quanto le persone interessate mi hanno manifestato.

Le mie discussioni furono fatte con persone di tutte le classi sociali durante i molti anni che ho vissuto all'estero: oltre undici anni nelle varie regioni dell'Argentina e Brasile, oltre due anni negli Stati Uniti d'America e nel Canada e per quasi un anno in estremo Oriente e fino all'Australia.

Ed ho avuto pure occasione di viaggiare molto in lungo e in largo l'Europa, dalla Spagna alla Russia, dalla Svezia e Norvegia, fino a tutto il ba-

cino del Mediterraneo, e giù giù, anche in Egitto nel Mar Rosso ed in Asia sino a Bombay e Ceylan. (*Commenti*).

Perciò mi credo autorizzato a portare qui l'eco dei sentimenti degli italiani all'estero, coi quali ho discusso questo problema.

L'opinione loro è questa: che sarebbe desiderabile di poter votare per un proprio rappresentante in Parlamento; ma che questo desiderio teorico, quando si viene a volerlo applicare, si trova che è assolutamente inapplicabile.

E ciò non solo nei paesi d'America dove si è di fronte alla immensa emigrazione di milioni di italiani, ma persino nei paesi europei con modesta immigrazione e dove il numero degli elettori può variare da qualche migliaio a poche decina di migliaia d'elettori. (*Commenti all'estrema sinistra*).

Si può studiare quanto si vuole, ma si viene nella conclusione che non si trova una soluzione a questo problema, data la gelosia dei Governi esteri e specialmente per l'America del Nord, e per l'America del Sud, data l'enorme quantità di gente che dovrebbe intervenire alla votazione e data l'influenza che questo potrebbe avere nell'ordine pubblico di quei paesi.

La conclusione dei discorsi con tutta questa gente italianissima che vive all'estero, è che riesce assolutamente impossibile trovare il modo di risolvere praticamente il problema.

CIRIANI. Non sono loro che debbono provvedere! È il legislatore!

LUIGGI. A questa stessa conclusione è venuta più o meno la Commissione presieduta dall'onorevole Orlando, la quale per quanto abbia studiato per un anno e mezzo il problema, pubblicò la relazione di cui fu fatto cenno or ora in questa Camera e che conclude per la quasi impossibilità di attuazione.

Quindi non mi dilungherò oltre su questo argomento dell'impossibilità materiale di fare le elezioni, e dirò solo, come conclusione, quello che desiderano gli italiani all'estero e come d'abitudine sarò brevissimo.

Essi desiderano di far sentire in qualche modo la loro voce diretta presso il Governo di Roma, più che di avere dei veri e propri loro rappresentanti.

E questo loro desiderio si potrebbe realizzare qualora il Governo usasse una certa liberalità nel nominare dei senatori fra gli italiani più eminenti nei paesi di emigrazione. Per esempio un senatore ogni 500 mila italiani, il che darebbe all'incirca cinque senatori per gli Stati Uniti, tre per l'Argentina, uno per il Brasile, e poi uno per i vari altri grandi centri di emigrazione europea e circum-mediterraneo.

La cosa sarebbe perfettamente fattibile, non darebbe ombra ai Governi dove risiedono grandi masse di emigrati e potrebbe essere utile per far sentire la voce di questi emigrati nell'alta Camera.

L'altro modo cui hanno accennato i nostri fratelli all'estero è quello di costituire alla Camera, fra i deputati che saranno eletti, un gruppo parlamentare degli italiani all'estero, dove ognuno dei deputati, che abbia vis-

suto vari anni in quelle regioni, potrebbe facilmente esprimere i bisogni e i sentimenti di quegli emigrati.

Questo è quanto desiderano gli italiani all'estero. Tutto il resto è poesia — per usare una parola mite — ed è di impossibile attuazione. (*Approvazioni a destra — Commenti all'estrema sinistra*).

CHIESA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIESA. Il problema fu affacciato con qualche indeterminazione a proposito dell'articolo 42. La Camera non può dissentire in massima sul diritto degli italiani emigrati a manifestare il loro voto politico, e chi ha assistito a comizi all'estero non può non ricordare il loro immenso entusiasmo. Io ho assistito a due assemblee, che ricordo nella mia vita politica come le più acclamanti all'Italia; una a Marsiglia ed una a Basilea e chi vi fosse stato avrebbe sentito quanto erano all'unisono nella vita italiana questi italiani all'estero. Ma se facciamo come l'onorevole Luiggi da una parte e l'onorevole Jacini dall'altra (e forse il Governo poi, come quello che dice di sì con la parola e di no con la testa) non concluderemo nulla. Dobbiamo terminare la rappresentanza dell'emigrazione in un numero fisso di deputati, perchè non è possibile mettere in correlazione le circoscrizioni degli elettori italiani con quelli all'estero. Ma se affermiamo il diritto alla circoscrizione speciale non sarà difficile stabilire un numero di deputati, supponiamo dieci con tanti gruppi di centomila italiani che al Commissariato dell'emigrazione non sarebbe difficile ripartire. L'onorevole Canepa ha rilevato che si tratta di una questione indeterminata, ma sarebbe determinatissima, quando la Camera affermasse il diritto dell'emigrante. L'onorevole Luiggi ha detto poc'anzi: voi non esprimete con questa vostra affermazione quella che è la vera voce dell'emigrante. Ora io vorrei domandare: egli è venuto di recente da un viaggio, ma chi ha portato qui la voce che i nostri emigranti in Egitto, dove essi subiscono una opposizione di decreti inglesi, che invano fu rilevata da una povera voce in questa Assemblea, ma che più fortemente potrebbe esserlo da una rappresentanza diretta? Egli parla di senatori, ma bisogna convenire che l'emigrazione non è fatta di soli industriali e di classi abbienti, ma soprattutto di operai e di lavoratori. Essi onorano altamente col loro braccio e con la loro intelligenza la Patria. Bisogna pensare che la rappresentanza deve essere diretta ad esprimere la qualità dell'emigrazione, il carattere suo. Perciò credo che la Camera potrebbe senz'altro stabilire che su l'articolo 40-bis proposto fosse rinviata la deliberazione alla fine di questa discussione incaricando la Commissione di occuparsene d'accordo col Governo, perchè anche qui, onorevole Acerbo, il Governo interviene e dice di sì, oppure preventivamente dice di no, mentre noi vogliamo dare un voto chiaro ed allora la Commissione sia incaricata di portare l'articolo in una concreta definitiva forma. .

LAZZARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAZZARI. L'andamento di questa discussione corre il pericolo di creare una confusione, nella quale il principale scopo che noi vogliamo raggiungere con la proposta del nostro articolo 40-bis finisce per scomparire o per essere alterato nel suo vero significato, nella sua vera importanza.

Hanno già parlato diversi oratori allo scopo di assicurare il diritto elettorale a coloro che sono costretti a girare per il mondo o non possono avere una sede fissa, dove esercitare il proprio diritto.

Ma la questione per noi è diversa; è necessario che essa sia mantenuta chiara nei termini particolari che noi abbiamo inteso di darle.

L'onorevole Ciriani ha parlato degli emigrati continentali, l'onorevole Canepa ha parlato degli elettori che girano per il nostro paese per ragioni economiche ed in cerca di lavoro; io ricordo di averne parlato lungamente in sede di Commissione e il relatore della maggioranza mi aveva assicurato di essersi occupato della questione; ebbene, io ho invano cercato nella relazione di maggioranza un punto solo in cui si accennasse a questo problema. Non c'è niente.

Io mi permetto di ricordare alla Camera che quando ho parlato di questo argomento in tema di discussione generale, l'onorevole presidente del Consiglio mi ha interrotto dicendo che il voto agli emigranti era ancora prematuro; ebbene, ricordando queste parole noi affermiamo che tutti abbiamo interesse di farlo maturare.

Il nostro impegno deve essere appunto quello di rimuovere le difficoltà pratiche che si oppongono all'applicazione di questo principio, e per questo dobbiamo impegnare maggiormente coloro che hanno buona volontà a risolvere la questione e renderne possibile la soluzione.

L'onorevole Casertano, alle mie insistenze, aveva risposto, forse per tranquillarmi, di aver già fatti degli studi in proposito, anzi di aver pronto un progetto: sarebbe proprio ora il momento di mettere sul tavolo il frutto delle sue osservazioni.

Per parte mia io non ho su questo argomento una preparazione particolare, perchè sebbene sia stato parecchie volte all'estero, e abbia visto delle grandi agglomerazioni d'italiani, pur non vi sono rimasto abbastanza per partecipare alla loro vita, come vi hanno partecipato altri di questa Camera. Ricordo anzi in proposito di aver sempre rifiutato le sollecitazioni che mi faceva Bissolati, perchè mi recassi in America . . .

Ora se noi veniamo ad agitare questa questione, è semplicemente per la grande passione che abbiamo di poter fornire il diritto elettorale anche a questi numerosi elementi della vita italiana che sono dispersi per il mondo e che, per la loro entità, rivestono certamente un'importanza capitale anche per la nostra vita nazionale.

Io credo che, più che la semplice tutela del diritto di questi nostri cittadini sparsi per il mondo, noi dobbiamo cercare che essi siano collegati in modo permanente con gli organi della vita del paese; e perciò è interesse nostro, come rappresentanti nazionali e come cittadini italiani, di stabilire

non essi più che sia possibile continua e permanente una coesione di vita nazionale.

E' un vero e proprio interesse nostro particolare che abbiamo. L'onorevole Acerbo dice sempre che siamo autinazionali; ebbene noi dimostriamo con questa preoccupazione e con questa passione che siamo anche noi nell'orbita del sentimento nazionale, perchè vogliamo, sia pure ai fini della classe che rappresentiamo qui dentro, far maturare, più completamente che sia possibile, questi rapporti di coesione tra i cittadini che appartengono al nostro paese.

Questo interesse potrà essere soddisfatto nel modo migliore che specialmente i competenti potranno trovare.

Noi, nel nostro articolo 40-bis, abbiamo proposto una formula che crediamo possa soddisfare questi bisogni, questi interessi e questi diritti. Vuol dire che attraverso la discussione si può trovare qualche forma migliore, la quale risponda meglio alla necessità della pratica.

Se realmente ci mettiamo con buona volontà a cercare il modo di soddisfare questo bisogno della popolazione italiana, che ha un sesto dei suoi abitanti disperso per il mondo, troveremo certamente la possibilità di stabilire un rapporto di continuità tra i cittadini che vivono nel Paese e quelli che vivono sparsi all'estero. Perciò gioverete al progresso e allo sviluppo di questa continuità di rapporti, se troverete il modo di soddisfare questo voto.

Bisogna però non confondere le diverse condizioni in cui si trovano molti agglomeramenti di italiani sparsi in altri continenti, colle diverse colonie di italiani che stanno in Europa, e ancor più è necessario non confondere ciò colla possibilità di soddisfare il diritto elettorale degli elettori italiani che sono soltanto fuori della loro residenza, ma nel territorio del nostro Paese.

Non confondiamo questi argomenti. Noi dobbiamo partire dal concetto accennato dall'onorevole Chiesa, che la grande massa degli emigranti italiani non sono signori che vanno a spasso per il mondo a completare le loro imprese e le loro azioni di privilegiati, ma sono grandi masse proletarie, di gente che non ha potuto trovare la possibilità di avere il pane quotidiano assicurato e sufficiente qui in Patria e va attraverso il mondo per procurarselo.

E se consideriamo che tutta questa gente è in giro per il mondo, non perchè sia insensibile alla vita nostra, perchè è gente che è lontana col corpo ma è qui coll'anima, e pensa al proprio paese, al cimitero dei padri, alla casa di quelli che ha lasciato, si vede come deve essere un interesse generale comune quello di far sì che coesistano questi rapporti politici, onde attraverso questa coesione nazionale su tutta la faccia della terra gli italiani possano presentarsi col loro vero carattere etico, storico, naturale.

Ho la disgrazia di essere vecchio, sì che è facile chiamarmi un rudero spirituale; ciò non ha importanza, quello che importa è questo: esiste o non esiste, per gli italiani questa questione sociale per cui un sesto della nostra popolazione è ramingo per il mondo? È questo o non un aspetto dei più importanti e preoccupanti della questione sociale italiana? Se così

è noi socialisti possiamo dirvi che per questo dobbiamo mettere tutta la nostra buona volontà per risolverla. Io so che le persone che appartengono alle classi privilegiate, questa buona volontà non la possono avere.

Noi invece l'abbiamo bene, perchè rappresentiamo gli interessi di coloro o che sanno cosa sia la vita e dal complesso della vita nazionale non vogliono essere distaccati; lo sanno perchè sono coloro che nella loro esistenza non hanno altra ricchezza se non la testa e le braccia, con le quali lavorano quotidianamente per assicurarsi il pane in patria e fuori.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Modigliani. Ne ha facoltà. Ma lo prego di essere breve, perchè l'argomento è stato ampiamente sviluppato.

MODIGLIANI. Debbo esporre molto brevemente alcune considerazioni per cercare di persuadere i colleghi che hanno fatto intendere, con le loro interruzioni, con i loro discorsi, che la sola ragione che impedisce loro di aderire alle proposte che si fanno da questa parte della Camera, sta nella difficoltà di realizzare il principio.

Ho sentito dire specialmente dai banchi opposti: diteci come si fa e può darsi che ci troveremo d'accordo.

Io trovo che la difficoltà non può essere accampata altro che da coloro che non vogliono arrivare alla soluzione; perchè, per poco che la questione sia posta nei suoi veri termini, mi pare che la soluzione sia — se non mi inganno — di una semplicità elementare. Però bisogna porre la questione nei suoi veri termini.

Onorevole Jacini, bisogna incominciare col non confondere gli emigrati, per i quali non è possibile disciplinare oggi l'esercizio del diritto di voto con quelli per i quali questo è possibile. È difficile far votare quelli che sono in Australia, quelli che sono a Pretoria, a Johannesburg nel Sud Africa e quelli che sono nell'interno dell'Argentina. E certo è difficile, oltre che molto meno utile, far votare quei tre o quattro o dieci commercianti che l'onorevole Luiggi avrà incontrato a Tokio, e che, convinti di non potere esercitare il diritto al voto, si appigliano alla speranza di essere nominati senatori! Purtroppo i principii per bellissimi che siano, urtano a volte contro delle difficoltà pratiche, di fronte alle quali bisogna arrendersi almeno temporaneamente.

Per risolvere dunque la questione, bisogna nettamente distinguere gli emigrati che sono per la loro residenza durante l'emigrazione in condizione di poter seguire da vicino le vicende del loro paese e da poter tempestivamente manifestare il proprio voto, da quegli emigrati che, per essere residenti in paesi oltreoceani, in queste condizioni non sono. Faccio osservare che per gli emigrati . . .

GIUFFRIDA. In Argentina c'è tanta emigrazione temporanea!....

MODIGLIANI. . . . per gli emigrati oltreoceani, e rispondo a ciò cui allude l'interruttore di questo momento, la quota degli emigrati temporanei è infinitamente minore di quella degli emigrati permanenti. Per questi ultimi la conservazione di quel carattere di italianità, di conglome-

rato italiano all'estero che può essere utile di veder conservato, per l'influenza utile che può derivarne per questi emigrati la conservazione dell'italianità, bisogna cercare di raggiungerla con tutt'altro mezzo di quello che è costituito dall'esercizio di voto.

Abbiamo sollevato la questione, or sono non molti giorni, dinanzi alla Commissione degli esteri e abbiamo trovato — lo cito per fare il discorso più breve — un giurista come Vittorio Emanuele Orlando, il quale ha immediatamente aderito, pur dicendo di avere avuto in passato molti dubbi sulla questione, della concessione della doppia nazionalità.

Noi dovremmo liberarci da quella superstizione arcaica per cui l'italiano che si stabilisce nell'Argentina o agli Stati Uniti dell'America del Nord non possa diventare cittadino americano, se non perdendo definitivamente ed irrevocabilmente, la cittadinanza italiana.

L'italianità e l'influenza italiana all'estero, questi gruppi di nostri connazionali, la potranno esercitare, se le leggi italiane consentiranno loro di esercitare all'estero tutti i diritti che le leggi di quei paesi loro consentono, senza perdere la cittadinanza italiana o avendo il modo di riacquistarla immediatamente appena tornano in patria.

Questo è il modo di preservare l'italianità di quegli emigrati e di garantire l'influenza di questi gruppi italiani all'estero in quei paesi.

Veniamo ora al caso che solo praticamente interessa, quello degli italiani emigrati in paesi prossimi. Questi sono i paesi europei e quelli circum-mediterranei.

Io faccio osservare, tanto perchè l'attenzione dei più decisi avversari sia richiamata, che essi stessi in questi giorni vanno sollevando proteste che, sotto molti aspetti, non possono certo lasciare indifferenti nemmeno noi, sui propositi di snazionalizzazione coatta che altre nazioni europee vanno esercitando su emigrati italiani, che nell'altra sponda del Mediterraneo hanno conservato la loro personalità e che meriterebbero di non essere avulsì e distaccati dalla compagine nazionale a cui hanno mostrato, attraverso gli anni, di voler continuare ad appartenere.

Ma come? Voi protestate perchè la Francia snazionalizza centomila siciliani, che sono decoro e vanto della Tunisia francese, ma poi vi opponete a noi che vogliamo cercare se non ci sia il modo di consentire a questi 100 mila italiani l'esercizio del diritto di voto?

Sono stato l'anno passato in Francia e ho ammirato gli sforzi che la Francia fa (e che sono veramente poderosi e impressionanti: come si poteva vedere specialmente nella meravigliosa esposizione coloniale dell'anno scorso) per mantenere i vincoli non solo fra i francesi delle colonie e la madre-patria, ma fra gli abitanti delle colonie e la madre-patria.

E mi sono domandato: ma è mai possibile lasciare svellersi dalla compagine politica italiana la colonia italiana di Marsiglia, la quale raggiunge la cifra, già accennata, di 120 mila persone, e che vive così compatta e distinta da potersi quasi determinare i confini della città italiana nella città francese? Chi è stato a Marsiglia e ha fatto una giratina nei famosi quartieri

della Belle de Mai avrà certo provato la sensazione di essere in una città italiana.

Ma è possibile che non si possa cercare il modo di tenere in contatto questi italiani residenti a Marsiglia colla vita del loro paese ?

E noti la Camera che il dopo-guerra, se non sono male informato, e gli organizzatori come l'amico Piemonte, mi correggano subito se sbaglio, va producendo il fenomeno ogni giorno più manifesto, che in gran parte dei paesi del Nord (come in Svizzera e in Germania) certi lavori (quelli di edilizia per esempio), sono per gran parte, se non completamente, affidati alla mano d'opera italiana, la quale è costantemente richiesta, perchè le popolazioni locali, per speciali ragioni, si dedicano sempre meno a tali lavori.

Ora, è mai possibile che queste forze assorbite progressivamente non debbano essere rintracciate e riallacciate alla vita del paese ?

Delineata così, in modo sufficiente, l'imponenza del problema anche per rispondere agli impazienti che volevano far votare nelle Pampas dell'Argentina o ai confini della Georgia, arrivo con tutta facilità a porre il quesito delle modalità: nei limiti del mio emendamento.

Sono paesi, quelli cui mi riferisco, nei quali, anche se sono al di là del Mediterraneo, i Consolati italiani non sono sparpagliati a distanze insormontabili. I Consolati italiani in Francia, in Svizzera, in Austria, in Germania, nel prossimo Oriente, si trovano a distanze tali che non sono di molto superiori a quelle che molti lettori percorrono in Italia per andare a votare.

Il solo fatto della presenza del Consolato indica (a proposito di modalità regolamentari) la possibilità di inviare dei funzionari nei centri in cui le popolazioni sono più dense.

E allora a chi si vuol dare a intendere che vi sono difficoltà [insormontabili] ?

Ripensino i colleghi dubbiosi alle disposizioni già esistenti e a quelle ventilate nelle testè discusse riforme dei Codici, secondo le quali è ammessa la notifica per posta di importantissimi atti civili, la cui consistenza ha una importanza, a molteplici effetti, infinitamente maggiore della redazione di un bollettino di voto elettorale. Che dicono tali disposizioni ?

L'interessato si presenta con il suo atto da notificare ad un qualunque funzionario, abilitato a vedere che egli è quel tale uomo con quel tale pezzo di carta; dice a quel funzionario di voler spedire il foglio di carta e consegna al funzionario il documento, affinché sia spedito per posta.

Ebbene, quale difficoltà ci sarebbe ad autorizzare un console rispettabilissimo o lo stesso sindaco di una qualsiasi città straniera a ricevere in busta chiusa dall'emigrante italiano la scheda di Stato (che voi potete tempestivamente far giungere all'estero) affinché sia rispedita per posta dai rispettivi colleghi, alle varie Corti d'appello ?

VICINI. E le garanzie ?

MODIGLIANI. Lo volevo ben dire, che un rivoluzionario non avrebbe perso l'occasione di diventare di colpo buracrate, quando si tratta di regolare siffatta materia !

Onorevole Vicini vuole dimenticarsi per cinque minuti di essere lei un fascista ed io un avversario? Vogliamo dimenticarcene? (*Interruzioni*) E allora mi dia la sua parola d'onore di esser proprio convinto che il votare in certi comuni di campagna, in quel certo giorno delle future elezioni, sarà presidiato da garanzie superiori di quelle colle quali si voterebbe a San Quintino, al Consolato italiano!

Ma via, onorevole Vicini, quando non si potrà entrare in cabina, quando si strapperà la scheda dalle mani dell'elettore, quando voterà per il signor elettore il suo signor padrone o il cameriere del padrone, ove saranno le garanzie?

Voi vi preoccupate delle garanzie che volete assolute all'estero, quando in Italia siamo tutti d'accordo che molte garanzie sono scritte solo per decenza, o per maggiore coerenza formale di legislatori.

Ma proprio davvero voi trovate che non sono sufficienti le garanzie che si avrebbero col presentarsi l'elettore al console del proprio paese, col proprio passaporto in mano, a consegnare una busta chiusa sulla quale il console apponga la propria firma per spedirla subito per posta.

La sola garanzia che manca è dell'arrivo. Bisogna riconoscere che la posta, per dire il vero, in certi paesi funziona un po' male! (*Interruzioni*).

Oh! Non alludo all'Italia! Ma le pare, onorevole Caradonna, che io voglia alludere ad un servizio affidato a lei? Non ci penso nemmeno! In Italia le lettere arrivano senza mai essere state aperte! Nessuno disguido si verifica mai! In nessun caso mai privati o associazioni hanno potuto avere e pubblicare lettere di terzi! Sono cose che sanno tutti e che del resto non debbono discutersi ora.

Ora io posso concludere che il voto degli emigrati, organizzato nella maniera da me sommariamente indicata, offre tutte le possibili garanzie.

E se i miei calcoli non sbagliano, si tratta di render possibile l'esercizio del diritto di voto a un milione di italiani.

Non c'è meno di un milione di italiani emigrati nei paesi d'Europa e circum-mediterranei. E mi pare che basti questa cifra per ribadire tutta l'importanza del problema.

L'esperienza poi ci darà la possibilità di vedere se nel futuro si potrà realizzare qualche cosa di meglio e di simile anche per gli altri emigrati.

Certamente oggi le distanze sono tali e i mezzi di comunicazione non ancora così solleciti, che l'arrivo del bollettino di voto sarebbe talmente tardivo da far dubitare della possibilità di organizzare il voto elettorale per gli emigrati oltreoceani.

Ma siamo in tempi tali, di così rapida evoluzione, che tra qualche anno ci potranno essere dei mezzi di trasmissione così solleciti da eliminare questa difficoltà.

Onde, fermo restando l'auspicio che tutti gli emigrati possano votare, salva e riservata l'adozione di quell'altro correttivo della doppia nazionalità, di cui ho già parlato, ci dobbiamo stimare contenti se avremo organizzato il diritto di voto per gli emigrati italiani nei paesi europei e circummediterranei.

VICINI. Ecco ! Quelli che vi interessano ! Quelli dei paesi europei !

MODIGLIANI. Io godo fama di essere molto furbo, e mi guarderò bene dal difendermi da tale reputazione, ma il suo elogio oggi non lo merito. Perché vuole che ci premano di più quelli europei che quelli americani ? Crede proprio che quelli americani siano meno favorevoli a noi di quelli europei ?

Onorevole Vicini, se glielo hanno dato ad intendere, dica a chi glielo ha dato ad intendere che lo ha imbrogliato.

Perchè ella si ricorderà della notizia maliziosamente ingigantita delle male accoglienze e anche dei fischi che si dissero elargiti nel Sud-America ad un deputato socialista. Ma quelle accoglienze e quei fischi non erano mica dovuti al fatto che quel tale oratore, deputato socialista, conferenziere, era scarsamente nazionalista. Se la presero con lui perchè si era permessa qualche osservazione non eccessivamente ortodossa dall'altro punto di vista.

Creda dunque l'onorevole Vicini, credano gli altri suoi colleghi, l'emigrazione transoceanica non è affatto meno rossa di quella europea. (*Rumori all'estrema destra*).

Ci ispira questa soluzione ridotta solo il criterio della possibilità. Abbiamo voluto formulare una proposta, che non consente la facile scappatoia della impossibilità di realizzare la cosa.

Noi voteremo la proposta più ampia, perchè serve ad affermare intero il principio in cui noi crediamo. Comprendiamo che a quella proposta altri farà il viso dell'armi, perchè la si dirà una utopia. La nostra, più ridotta, non è utopistica ; chi la respingerà respingerà una cosa possibile e darà prova di non volere la cosa in sé.

E la proposta è precisamente questa : che l'esercizio del diritto di voto da parte degli emigrati residenti in paesi europei o circummediterranei avvenga con le norme che saranno fissate in un regolamento da stabilirsi.

PRESIDENTE. L'onorevole Giunta ha facoltà di parlare.

GIUNTA. Io ritengo che si debba essere assolutamente contrari, in linea di principio, a concedere il diritto di voto agli emigrati, anche se ciò è in contrasto col pensiero di qualche mio compagno di gruppo. Del resto or ora l'onorevole Modigliani non ha fatto altro che darmi in parte ragione. Perché egli stesso è venuto a fare una distinzione tra la concessione del diritto di voto agli emigrati che sono nell'Europa o in certe parti d'America, e quelli che si trovano, per esempio, come ha detto lui, a Pretoria o a Johannesburg . . .

MODIGLIANI. Scusi, onorevole Giunta, non concessione di diritto, regolamentazione dell'esercizio.

GIUNTA. Ad ogni modo ha fatto la eccezione, per cui, in linea di principio, ella già ammette dei dubbi.

MODIGLIANI. No, in linea di diritto, no !

GIUNTA. Io ritengo a ogni modo, che questo diritto di voto noi non si debba concedere.

Io considero l'emigrato come l'individuo temporaneamente o del tutto avulso dalla vita del paese.

Intendiamoci bene: potrà rimanere un collegamento spirituale, un collegamento effettivo . . . se resta la famiglia in Italia, vi può essere un collegamento anche di interessi; ma sempre riflessi, mai diretti.

Viceversa, l'emigrato, il giorno in cui sbarca nel territorio straniero, è costretto necessariamente ad entrare nel flusso della vita del paese che lo ospita . . . (*Rumori*).

Dal punto di vista dell'interesse materiale, è proprio così!

Ora, per la difesa dell'interesse spirituale e degli interessi sentimentali, bastano all'estero le ambasciate e i consolati, quando le persone che ne sono i titolari facciano il loro dovere e gli interessi del nostro paese.

Viceversa, per quello che è la tutela dell'interesse materiale, poichè questo si svolge necessariamente nella vita di un paese straniero, io riterrèi più logico che questi nostri connazionali potessero partecipare con una rappresentanza politica alla vita del paese che li ospita.

D'altra parte noi facciamo una questione squisitamente politica nel negare il voto, come la fanno squisitamente politica i colleghi dell'estrema sinistra.

Noi temiamo, per esempio, l'influenza dell'ambiente.

Noi sappiamo che cosa sta succedendo in Francia. Appena l'italiano arriva in Francia, trova non solamente il propagandista italiano che l'ha seguito, o che lo ha preceduto; ma trova una fitta rete di insidie da parte della Francia per mettere il cittadino italiano contro il proprio paese; e ne abbiamo degli esempi! . . . Abbiamo mandato anche dei nostri espressi delegati a vedere quello che succede in quel paese; e, del resto, qualche ex-deputato al Palamento italiano che si trova presentemente laggiù, sappiamo quale razza di propaganda antiitaliana va facendo nelle file dei nostri emigrati! (*Proteste all'estrema sinistra — Rumori*).

Non vi parlo di quello che avviene in certe parti dell'America del Sud. Del resto, l'onorevole Modigliani si è scoperto magnificamente, quando ha dichiarato che nell'America del nord e nell'America del Sud gli emigrati non sono meno rossi di certi gruppi di italiani che si trovano fra noi . . . Basterebbe questo per metterci in allarme! (*Rumori*).

Io mi ero già messo in allarme quando ho visto il nome dei firmatari dell'emendamento! (*Ikrità*).

Ho trovato però, oltre tutto questo, che dalla parte della estrema sinistra, si è voluto fare ancora un piccolo giuoco o un piccolo fuoco di demagogia.

Quando sento l'onorevole Lazzari, che ha militato sempre nei partiti più antinazionali; e, se ben ricordo, credo che sia stato anche degli anarchici più catastrofici . . . (*Proteste all'estrema sinistra — Rumori*) io non lo so, perchè non m'interessa di queste cose; a ogni modo, è certo che da codesta parte, nonostante che oggi siate dei conservatori per contrapporvi a noi che siamo dei rivoluzionari effettivi (*Rumori*) da codesta parte

voi avete sempre fatto dell'internazionalismo, e che l'internazionale è la base fondamentale della vostra ideologia . . .

Ora, quando io sento l'onorevole Lazzari venirmi fuori col sentimento nazionale e con l'attaccamento al proprio paese di questa gente che è all'estero e con la necessità di dare a loro il voto, soltanto in virtù di questi interessi supremi della Nazione e di questo supremo interesse che è il sentimento nazionale, io ho tutto il diritto, onorevole Lazzari, di mettermi in guardia e di convincermi ancora di più che la vostra richiesta ha delle finalità che noi non possiamo assolutamente accettare.】

Non solo ; ma io forse ho un po' più di riguardo e di rispetto per i nostri connazionali che sono all'estero, per non concedere loro il diritto di voto, perchè se oggi, per lo meno in certi gravi momenti della vita nazionale all'estero, tutta la massa dei nostri emigranti può pulsare e risuonare sopra un motivo unico, quel motivo sentimentale, nazionale, che ci hanno or ora detto ; quando noi invece li poniamo di fronte alla necessità di far parte di una lotta politica, noi veniamo a distruggere questo magnifico, per quanto tenue, legame spirituale e mettiamo i nostri connazionali all'estero in mezzo a tutta la furia delle fazioni politiche, a tutto svantaggio del loro sentimento nazionale.

Per queste ragioni il Governo ha fatto benissimo a non accettare questa proposta di emendamento, nell'interesse degli stessi emigrati all'estero e la Camera deve assolutamente essere contraria e non votare l'emendamento. Non ne può fare a meno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giuffrida.

GIUFFRIDA. Rinunzio.

PRESIDENTE Ha facoltà di parlare l'onorevole Micheli.

MICHELI L'onorevole Canepa ha ricordato la mia quarta relazione fatta in occasione della legge elettorale del 1919, e precisamente quella che si riferiva agli emendamenti aggiuntivi.

Ma egli ha citato le due ragioni per le quali la Commissione di allora non poté aderire alla sua proposta. La prima ragione sembra a me permanga tuttora : una volta che si consente la facilitazione di voto a due classi come i ferrovieri e i marinai, io non vidi allora, e non vedo nemmeno in questo momento, la ragione di limitarla ad essi ; ma si deve estendere a tutti gli impiegati che si trovano, per ragioni di servizio, lontani dalla località nella quale sono iscritti come elettori.

Fare diversamente, sarebbe costituire per due classi, per quanto benemerite, un priv.legio, al quale io non mi saprei adattare.

Il secondo argomento, più che mio, era della Corte d'appello di Genova, le conclusioni della cui sentenza io riportavo. Essa non è che accennasse alla formazione di collegi fittizi, ma invece si preoccupava della possibilità di votazioni fittizie, determinate, ad esempio, dal giungere improvviso in un porto qualsiasi di numerose navi che recassero . . .

CANEPA. Che vuole che giungano nei porti . . .

MICHELI. Riconosco che poteva concentrarsi in un porto determinato anche piccolo, qualche migliaio di elettori nuovi, i quali potevano allora cambiare i risultati di una elezione.

Riconosco con l'onorevole Canepa che il pericolo che allora accennava, oggi è assai minore, perchè ci troviamo di fronte a grandi circoscrizioni.

Riconosco con lui che il collegio nazionale porterebbe a condizioni di elettorato tali da consentire un esperimento della sua proposta.

Ad ogni modo debbo ricordare che nella relazione, che io compilavo nel 1919, alla quale si è riferito, io ero di fronte non al collegio nazionale, ma di fronte a circoscrizioni provinciali: questo spiega le conclusioni alle quali sono arrivato.

PRESIDENTE. E' stato presentato un ordine del giorno dell'onorevole Jacini, che è così concepito:

«La Camera, affermando in linea di principio che agli italiani all'estero debba facilitarsi l'esercizio del diritto di voto, invita il Governo a sollecitare gli studi al riguardo, allo scopo di presentare concrete proposte».

Ma io ricordo all'onorevole Jacini l'articolo 92 del Regolamento e lo invito a ritirarlo.

E poi c'è l'emendamento dell'onorevole Modigliani così formulato:

«Gli emigrati nei paesi europei e mediterranei eserciteranno il diritto di voto, secondo le modalità da fissarsi con apposito regolamento».

JACINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

JACINI. Io non posso insistere sul mio ordine del giorno, se ciò non mi è consentito dal regolamento, ma domanderei al Governo di voler esprimere in proposito la sua opinione.

PRESIDENTE. Onorevole relatore . . .

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. La discussione veramente delicata ed alta meriterebbe una Camera meno stanca di quel che non sia l'attuale.

Voci. Rinviamola.

PRESIDENTE. Non è mai stanca la Camera quando ascolta lei.

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. Effettivamente, come è stato ricordato; il voto agli emigranti non è codificato se non nel piccolo stato del Kansas, dove l'emigrazione è molto lieve, e nella Norvegia, dove il voto per gli emigrati e per gli assenti oltre due anni esiste, ma anche, nella Norvegia gli emigranti sono pochi.

Invece io devo ricordare un terzo esempio che non è stato ricordato dall'onorevole Mucci, che cioè in Germania nella formazione della legge 7 aprile 1920 si è tentato di dare il voto agli emigrati, anzi il Governo presentò un apposito progetto di legge, ma la discussione che sorse al Reichstag fu così tumultuosa e arruffata che si finì col votare un ordine del giorno col quale si dava mandato al Governo per la formulazione di un regolamento, per dare il voto agli emigrati.

Questo al 7 di aprile del 1920 ! Siamo al 1923 e quel benedetto regolamento non è ancora comparso ! Sicchè, di grandi Stati, a forte emigrazione, che ci possano offrire un esempio di legislazione per gli emigrati, non ne abbiamo nessuno. (*Commenti — Interruzioni*).

MODIGLIANI. L'Italia ha approvato la legge della doppia nazionalità (*Commenti*).

PRESIDENTE. Lascino parlare ! Onorevole Casertano, non raccolga le interruzioni.

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. Effettivamente gli emigrati rappresentano una parte assai nobile del popolo italiano. Questi uomini, dalle braccia rudi, che emigrano dalla patria con l'occhio sempre rivolto indietro, perchè sperano di tornare nel loro paese ricchi, per rifarsi una cassetta, meritano di non essere trascurati.

Essi arrivano nei paesi di emigrazione, e se nei paesi di emigrazione non hanno un legame con la patria, dopo un certo periodo di tempo finiscono col perdere ogni nazionalità e col dimenticarsi del paese di origine.

Trovare dunque un mezzo (*Interruzioni*) perchè questa gente sia ancora legata alla patria, anche attraverso al voto, significa compiere opera patriottica.

Voci da sinistra. Ah ! Ah !

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. Rilevo dalle interruzioni di quella parte della Camera che non si erano comprese le conclusioni a cui sarei venuto ; ma se voi foste più attenti capireste dove si vuole arrivare.

Le difficoltà sono di ordine pratico e non lievi.

Io per esempio, per dare agli onorevoli colleghi la prova con quali e quante difficoltà si presenti il problema, prima di dire quella che è la mia opinione sulla materia e sull'argomento, vorrei vedere, pur fuggevolmente, quello che essi hanno proposto per rilevare quanto ci sia di assurdo ed inattuabile. Comincio dall'ordine del giorno Mucci che si esprime così :

« Anche i cittadini italiani emigrati all'estero, risultanti dai dati del Commissariato generale di emigrazione, formeranno una circoscrizione aggiunta »

Prima di tutto quali sono questi emigrati che devono formare una circoscrizione e che avranno diritto al voto ?

Noi abbiamo le liste già formate, nelle quali gli emigrati sono iscritti, I nostri emigrati hanno già il diritto al voto, tanto vero che c'è una lista speciale dove essi sono compresi, soltanto l'esercizio del diritto al voto è per loro sospeso. Ma tornando in Italia la sospensione per l'esercizio del loro diritto finisce.

Invece, secondo questa proposta dovrebbe essere il Commissariato di emigrazione quello che forma nuovi elettori, anche se non avessero il diritto ! Ma c'è poi ancora di assurdo che questi elettori dovrebbero formare una circoscrizione speciale aggiunta alle altre. Ma andiamo avanti con le difficoltà : la votazione, si dice, avrà luogo presso l'ufficio elettorale, organizzato dai Consolati italiani all'estero con norme da determinarsi.

Ma comprendono gli onorevoli proponenti a quali enormi difficoltà si andrebbe incontro, istituendo degli uffici elettorali presso i Consolati ?

La difficoltà che presenta il diritto di voto degli emigrati è soprattutto nella limitazione, che indirettamente si apporta al principio di sovranità dello Stato, che ospita gli emigrati. Non c'è nessuno Stato estero, che può permettere organizzazioni elettorali nell'ambito del proprio territorio, senza venir meno al principio di sovranità nazionale.

MUCCI. E le operazioni di leva per il servizio militare ?

GRASSI. Ma come faranno i comizi elettorali ? (*Rumori all'estrema sinistra*).

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. L'onorevole Mucci vuol parificare il diritto di propaganda, di tenere comizi, di fare dei discorsi elettorali con la visita o di leva o in qualsiasi altro modo che si possa esercitare dal console per il proprio connazionale. Sono cose assolutamente diverse.

Debbo ricordare all'onorevole Mucci, che ha interrotto, che quando durante la guerra l'Inghilterra ha chiesto alla Svizzera il permesso di far spedire dai propri militari, ivi internati, la lettera contenté il voto, secondo il sistema inglese, il Governo svizzero ha opposto un rifiuto. (*Interruzioni all'estrema sinistra — Commenti*).

MODIGLIANI. Erano internati di guerra !

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. E quando la Germania ha chiesto alla Svizzera di far votare i propri ferrovieri, che ivi si trovavano, la Svizzera ha opposto un rifiuto. (*Commenti — Rumori all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Facciano silenzio, lascino parlare !

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. Sappia l'onorevole Modigliani che, appena sparsasi la notizia che v'era il disegno, effettivamente concepito e anche tradotto in gran parte in realtà, da parte del presidente del Consiglio, di dare, secondo l'annunzio, che la stampa aveva fatto, il voto agli emigrati, come era ed è nel suo proposito, difficoltà di carattere internazionale sono sorte, che qui non è il luogo di accennare e che egli, come buon patriotta, non può desiderare di accrescere, perchè in questo momento, in cui specialmente con gli Stati Uniti si discute della nostra emigrazione, non è possibile che il Governo abbandoni per il piacere di una legislazione, che può ritardare ancora dei mesi, il diritto che egli ha di difendere i nostri connazionali, che emigrano per ottenere una maggior quota del contingente emigratorio. (*Applausi — Commenti*).

Voci dall'estrema sinistra. Che centra ?

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. C'entra, perchè è la realtà che suscita difficoltà.

E, continuando, mi sia permesso ancora una piccola critica a quello che dicono gli altri proponenti.

L'onorevole Ciriani, per esempio, vorrebbe che il voto fosse dato per mezzo della scheda di Stato, che sarebbe rimessa agli emigrati dall'Ufficio centrale nazionale. Come ? La scheda di Stato, secondo il sistema elettorale, voi sapete come si forma.

L'Ufficio centrale nazionale esercita la sua funzione nei dieci giorni dopo la proposta dei candidati: dieci giorni che sono, insieme con la proposta 40. Dopo la proposta, l'Ufficio nazionale cessa. Voi volete che questo Ufficio nazionale invii esso la scheda di identificazione: ma la scheda di identificazione si comincia allora a formare . . . (*Interruzioni all'estrema sinistra*) . . . e per stamparla occorrono non meno di venti giorni, tal che l'attuazione della scheda di Stato importerà che i termini si debbono allungare a settanta giorni, perchè si possa avere la distribuzione in Italia della scheda di Stato. Ora voi volete inviare all'estero la scheda di Stato e volete che torni in tempo per la votazione!

CIRIANI. Si prolungano i termini!

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. Ancora? Siamo arrivati . . . (*Interruzioni all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. La finiscano!

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. Siamo arrivati ad allungare i termini a ben 70 giorni. Per poter soddisfare il desiderio dell'onorevole Ciriani, occorrerebbe allungare i termini non a 90 giorni, ma a 120 giorni il che è enorme. (*Interruzione del deputato Ciriani — Scambio di apostrofi tra i deputati Giunta e Ciriani*).

PRESIDENTE. Onorevole Giunta, la finisca! Onorevole Ciriani, la finisca anche lei! Proseguia onorevole relatore!

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. Tanto più, onorevole Ciriani che il nostro diritto elettorale, secondo l'articolo 53 della legge elettorale politica, ha un fondamento. È detto in quell'articolo che il diritto elettorale è personale.

Fino a quando non modificheremo questa base del nostro diritto pubblico elettorale e non diremo che il voto può essere dato per procura o per lettera, il che rappresenta una difficoltà, nelle sue conseguenze pratiche, non lieve, non potremo ammettere nè la procura, nè la lettera inviata di cui si parla. (*Interruzioni all'estrema sinistra*).

Non possiamo, per quanto garbatamente espresso, accettare il pensiero dell'onorevole Canepa, il quale vorrebbe che le modalità per l'esercizio del diritto (e teoricamente le parole corrispondono alla realtà giuridica) siano stabilite con regolamento da emanarsi dal Governo, su conforme parere della Commissione.

CANEPA. Le ho reso un omaggio!

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. Noi le siamo gratissimi e la ringraziamo; ma dichiaro, per essere ortodossamente costituzionale, che non posso accettare la sua delega legislativa, perchè in questo modo il Governo è tenuto a seguire il parere della Commissione, e allora la delega al Governo non ha efficacia, e non ha efficacia la delega alla Commissione, perchè composta di persone transeunti che non possono arrogarsi la facoltà di rappresentanti della Camera. (*Interruzioni all'estrema sinistra*).

In ogni modo tengo ad affermare che in punto di principio io sono d'ac-

cordo con i numerosi proponenti. (*Rumori all'estrema sinistra*). Quindi le confidenze che l'onorevole Lazzari faceva alla Camera, di discorsi privati, hanno il loro perfetto fondamento e le loro buone ragioni.

Noi siamo d'accordo in principio, che cioè a questa massa di italiani bisogna trovare il modo di rendere pratico l'esercizio elettorale. (*Interruzioni e commenti all'estrema sinistra*). Siamo in discordia sul metodo.

Non posso essere d'accordo con coloro che propugnano la rappresentanza degli italiani all'estero, perchè questo darebbe luogo a lievito di eccitamento a discordie locali, di sovvertimento del principio nazionale dello Stato che ospita, il che sarebbe assolutamente assurdo. Posso essere d'accordo sulla possibilità di tradurre in atto il pratico esercizio di quel diritto già concesso agli italiani secondo la iscrizione nelle liste dello Stato sovrano. (*Interruzione del deputato Ciriani*). Quando vengono nell'Italia possono esercitarlo, ma all'estero no, caro Ciriani.

È qui il punto della questione! Noi dovremmo studiare, dovremmo concordemente lavorare per trovare i mezzi più pratici per tradurre in atto questo pensiero che è di tutti i patriotti italiani. (*Commenti all'estrema sinistra*).

Per il momento, perciò, pregherei tutti i presentatori di emendamenti di accontentarsi delle dichiarazioni che partono da questo banco e che più autorevolmente possono essere confermate dal Governo, di accontentarsi cioè, essendo il pensiero comune con essi (*Commenti all'estrema sinistra*) che si studiano e si studieranno ancora i mezzi per tradurre in pratica il principio, perchè la questione trovi la sua soluzione, ma che nel momento attuale non può essere affrettata.

Pensino alle conseguenze di un voto che possa accettare proposte in altro senso e che potrebbe avere conseguenze dannose (*Commenti all'estrema sinistra*) e si contentino che il pensiero concorde debba, a non lunga scadenza maturare in fatto concreto. (*Approvazioni — Rumori all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE L'onorevole sottosegretario di Stato per la presidenza ha facoltà di esprimere il suo avviso.

ACERBO, *sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo non può accettare nessun emendamento proposto, non perchè negli l'esistenza di questo problema e la necessità di addivenire ad una soluzione, ma per le ragioni che con tanta limpida eloquenza e tanta precisione ha esposto l'onorevole Casertano.

L'attuale Governo, appena insediato, per mezzo dello studio del suo capo onorevole Mussolini, ministro degli esteri, si è occupato di questo problema; ma, come ha accennato l'onorevole Casertano, alla risoluzione di esso ha incontrato grandi difficoltà; difficoltà di fatto non che di altro genere, inerenti alle relazioni del nostro paese e delle altre nazioni, alle quali ha ancora accennato l'onorevole Casertano.

Gli studi proseguono per mezzo dell'interessamento personale dell'onorevole presidente del Consiglio.

Io perciò invito i presentatori degli emendamenti e proposte di volerle

ritirare, perchè non si debba dire nè si possa credere che il Governo voglia negare un diritto a questi suoi concittadini che vivono lontano, che esso ama, e alle cui sorti guarda con particolare attenzione, ma solamente perchè in questo momento esso non ha ancora i mezzi per risolvere il problema.

Il Governo s'impegna a continuare con fede e con particolare premura gli studi iniziali; lieto se potrà al più presto presentare una soluzione parziale o totale del problema, attraverso speciali disposizioni legislative.

PRESIDENTE. Onorevole Mucci, mantiene il suo emendamento?

MUCCI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Onorevole Canepa?

CANEPA. Lo mantengo e mi associo anche all'emendamento dell'onorevole Modigliani, sul quale abbiamo chiesto l'appello nominale.

PRESIDENTE. E l'onorevole Ciriani?

CIRIANI. Lo ritiro e mi associo a quello dell'onorevole Modigliani.

PRESIDENTE. Restano allora l'emendamento dell'onorevole Mucci, quello dell'onorevole Canepa e infine quello dell'onorevole Modigliani a cui si associa l'onorevole Ciriani.

Metto a partito l'emendamento dell'onorevole Mucci.

MUCCI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUCCI. Come presentatore dell'ordine del giorno tengo a dichiarare che noi manteniamo nella sua integrità la proposta, perchè un'integrale soluzione domandano i nostri connazionali all'estero.

Mi duole che una grande questione che esorbita dalle vedute di partito, si sia voluta, da una parte della Camera, rimpicciolire ed esaminare sotto l'angolo visuale partigiano.

I nostri connazionali domandano di partecipare al voto politico. Non può coinvolgersi questa questione con quella dei ferrovieri, degli emigrati temporanei e dei marinai, trattandosi di una proposta diversa. Noi intendiamo che sia stabilita una circoscrizione aggiunta speciale, perchè occorrono norme speciali da fissarsi in un regolamento per dare il diritto elettorale agli italiani all'estero. *(Interruzioni)*.

Dobbiamo aver riguardo alla vita degli emigrati che si svolge a New-York, a Filadelfia, a Buenos Aires, ad Alessandria d'Egitto . . . ed è di grave momento avere in questa Camera rappresentanti degli italiani all'estero perchè non saranno, come s'è voluto dire deputati di beghe coloniali, ma porteranno forte contributo nei problemi di emigrazione, di commercio, di finanza, ecc., cioè porteranno la viva voce di vistosi interessi nostri che hanno importanza capitale per i destini della Nazione.

MODIGLIANI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODIGLIANI. Dichiariamo esplicitamente che non vogliamo far perder tempo alla Camera con un emendamento che tolga alla proposta

Mucci quello che ha di irrealizzabile, come la formazione di un collegio separato. Su questo punto dissentiamo profondamente. Non crediamo che la proposta Mucci, così come è organizzata, sia realizzabile. Quindi il nostro voto ha esclusivamente il significato del riconoscimento della necessità di assicurare l'esercizio del diritto di voto a tutti gli emigrati.

JACINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JACINI. Per le ragioni da me succintamente indicate, non crediamo di poter votare nè l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Mucci, nè gli altri emendamenti che verranno messi in votazione. Però, siccome l'onorevole sottosegretario di Stato non ha ricordato in modo esplicito quanto era formulato nel mio ordine del giorno, che non potè esser messo in votazione, pregherei l'onorevole sottosegretario di darmi in [proposito qualche affidamento.

PRESIDENTE. Ora non è possibile; siamo in votazione.

Metto dunque a partito l'articolo aggiuntivo 40-bis, proposto dall'onorevole Mucci, che rileggo:

« Anche i cittadini italiani emigrati all'estero risultanti dai dati del Commissariato generale per l'emigrazione, formeranno una circoscrizione aggiunta per eleggere i loro rappresentanti nelle stesse proporzioni stabilite per le popolazioni viventi nel Regno.

Le liste dei candidati saranno presentate presso la Corte d'Appello di Roma e concorreranno per la maggioranza e per le minoranze nelle stesse forme fissate per i partiti in Italia.

« La votazione avrà luogo presso uffici elettorali organizzati dai Consolati italiani all'estero, con norme particolari da determinarsi per regolamento, salvo sempre, ove applicabili, le norme della presente legge ».

Coloro che sono favorevoli a questo articolo aggiuntivo dell'onorevole Mucci, non accettato nè dal Governo, nè dalla Commissione, sono pregati di alzarsi.

(Non è approvato).

Passiamo all'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Canepa. Questi propone che sia conferito il diritto di voto alla gente di mare ed ai ferrovieri che si trovino, per ragione di servizio, nell'impossibilità di votare nella regione a cui sono iscritti.

Le modalità per l'esercizio del diritto di queste categorie saranno stabilite con regolamento da emanarsi dal Governo su conforme parere della Commissione nominata per l'esame del presente disegno di legge.

L'emendamento dunque si riferisce soltanto alla gente di mare ed ai ferrovieri. L'onorevole Canepa ha dichiarato di mantenerlo.

Nessuno chiedendo di parlare per dichiarazione di voto, metto a partito questo emendamento, non accettato nè dal Governo, nè dalla Commissione.

(Non è approvato).

Veniamo all'emendamento dell'onorevole Modigliani. L'onorevole sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

ACERBO, *sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio dei ministri*. Nella mia dichiarazione era implicita l'accettazione dell'ordine del giorno presentato dall'onorevole Jacini come raccomandazione, di cui però il Governo non ha bisogno, perchè conviene pienamente nella necessità espressa di addivenire alla soluzione del problema.

PRESIDENTE. Veniamo dunque ai voti sull'emendamento dell'onorevole Modigliani, al quale si è associato l'onorevole Ciriani: « Gli emigrati dei paesi europei o mediterranei eserciteranno il diritto di voto secondo le modalità da fissarsi con apposito regolamento ».

Come ho annunciato, su questo emendamento è stata chiesta la votazione nominale dagli onorevoli: Ellero, Vacirca, Beltrami, Musatti, Rossi Francesco, Agnini, Filippini, Florian, Tonello, Bocconi, Canepa, Lollini, Bentini e Corsi.

GIUFFRIDA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUFFRIDA. Dirò rapidissimamente le ragioni per le quali non posso dare voto favorevole all'ordine del giorno dell'onorevole Modigliani. Anzitutto l'ordine del giorno dell'onorevole Modigliani è fondato sopra un presupposto che io credo rappresenti una prima approssimazione per la risoluzione del problema: dare il voto cioè non a tutti i cittadini trasferitisi all'estero anche a quelli partiti da molto tempo, che non hanno più nè relazione di famiglia, nè la relazione di affari col nostro paese e che non hanno potuto seguire le vicende della vita italiana; ma soltanto a quei connazionali che hanno conservato il domicilio nel Regno e che quindi possono avere veste per votare.

MODIGLIANI. Quelli che sono elettori iscritti.

GIUFFRIDA. Taluni, sono elettori iscritti; altri non sono elettori iscritti; e poi qui si tratta delle modalità dell'esercizio del voto e non del diritto del voto. Ma quando l'onorevole Modigliani identifica queste categorie di cittadini viventi all'estero coi cittadini residenti nei paesi dell'Europa e del bacino del Mediterraneo, evidentemente dice cosa non esatta; in quanto che moltissimi italiani vi sono che conservano il domicilio nel nostro Paese e che lavorano in America. Ricorderò alla Camera che vi è anche una forma di emigrazione stagionale per la mietitura nell'America del Sud. Ora noi non avremmo una ragione di principio da opporre a questi concittadini, mentre daremmo il voto a quelle antiche e numerose colonie italiane residenti in Europa e nel bacino del Mediterraneo, fra cui sono centinaia di migliaia di cittadini che hanno perduto qualsiasi rapporto col nostro Paese.

Non rileverò le difficoltà di carattere pratico.

Un Consolato che debba organizzare una votazione per cento mila

italiani non so di fronte a quali difficoltà pratiche si troverebbe. Tutte queste questioni le abbandonano.

Vorrò soltanto accennare ad un punto e cioè che la proposta dell'onorevole Modigliani non mi pare che abbia riferimento colla questione della doppia cittadinanza, che già nei limiti del possibile è stata risolta dalla legge del 1912.

Aggiungerò che le considerazioni svolte dall'onorevole sottosegretario di Stato sono di tutta evidenza. Le difficoltà di carattere internazionale che presenterebbe l'attuazione di questa proposta, dovrebbero consigliare gli stessi suoi presentatori a non insistere sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Vella. Ne ha facoltà.

VELLA. Dichiaro, in nome dei colleghi di questa parte della Camera, che noi daremo voto favorevole all'ordine del giorno dell'onorevole Modigliani, in quanto significa avviamento alla concessione totale del diritto di voto agli emigrati di tutte le parti del mondo. Siccome evidentemente la proposta dell'onorevole Modigliani si accosta a questo nostro proposito massimo, noi non possiamo, ripeto, che darle voto favorevole.

PRESIDENTE. Onorevole Modigliani, insiste nella sua richiesta di votazione nominale.

MODIGLIANI Non l'ho chiesta io.

PRESIDENTE. Onorevole Ellero, ella vi insiste ?

ELLERO. Vi insisto.

PRESIDENTE. Procederemo dunque alla votazione nominale sull'emendamento Modigliani, non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo.

Coloro che approvano l'emendamento Modigliani risponderanno *Si*; coloro che non l'approvano risponderanno *No*.

Estraggo a sorte il nome del deputato dal quale comincerà la chiama.

Comincerà dall'onorevole Manaresi.

Si faccia la chiama.

CAPELLERI, segretario, fa la chiama.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione nominale e invito gli onorevole segretari a numerare i voti.

(*Gli onorevoli segretari numerano i voti*).

La Camera non è in numero legale per deliberare. (*Commenti*).

Risposte scritte ad interrogazioni parlamentari

CASOLI: Richiesta di mano d'opera dell'Uruguay (*Atti Parl. C. D. Ig. XXVI, 1^o Sezione, Discussioni, Tornata del 16 giugno 1923, pag. 1728*).

Al ministro degli affari esteri. « Per sapere se e quali garanzie offra la richiesta di mano d'opera dell'Uruguay ».

RISPOSTA. « Il mercato del lavoro in Uruguay non si presenta oggi in condizioni vantaggiose per avviarsi con successo nostri emigranti che ivi non potrebbero contare sull'appoggio di chicchessia. E' pertanto sconsigliabile di recarsi in quella Repubblica a meno che l'emigrante non posseda discreti capitali o almeno sia provvisto di regolare atto di chiamata di persona già residente all'Uruguay che gli garantisca in precedenza una sicura occupazione.

« E' vero che il Governo uruguayano si ripromette di dare incremento e sviluppo all'immigrazione, ma i vari progetti relativi si trovano tuttora allo stato di studio e non potranno aver pratica attuazione che fra molto tempo.

« Queste notizie sono state anche recentemente confermate dall'esperienza fatta da alcune famiglie coloniche belghe, le quali, spinte da molte lusinghe ad emigrare nell'Uruguay, non vi trovarono la fertile terra promessa, nè gli strumenti del lavoro, nè case coloniche, e dovettero essere rimpatriate a spese del Governo belga.

« In ogni modo la nostra Legazione, che è in diretto continuo rapporto col Commissariato generale dell'emigrazione, segue con vivo interesse lo svilupparsi di ogni opportunità in quella lontana Repubblica e non mancherà di segnalare, se si presenteranno, le occasioni serie, concrete, positive per la nostra mano d'opera.

*Il presidente del Consiglio dei ministri
ministro degli affari esteri.*

MUSSOLINI.

ATTI DI AMMINISTRAZIONE

Determinazione commissariale che stabilisce i noli massimi da adottarsi per il trasporto degli emigranti durante il 3° quadrimestre del 1923.

IL COMMISSARIO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Visto l'art. 31 del Testo Unico della legge sull'emigrazione, approvato con R. D. 13 novembre 1919 n. 2205 ;

Visti, con le proposte dei vettori, i pareri della Direzione generale della Marina Mercantile e delle Camere di Commercio delle più importanti città marittime italiane ;

Tenuto conto delle informazioni pervenute dagli Ispettori dell'emigrazione, dalle Camere di Commercio italiane all'estero, nei principali centri di emigrazione italiana, e di quelle pervenute dai RR. Consoli, sul corso dei noli nei principali paesi stranieri ;

DETERMINA :

Art. 1 — Per il trasporto degli emigranti dai porti di Genova, Napoli, Palermo, sono fissati, dal 1° settembre al 31 dicembre 1923, i noli massimi seguenti :

Per gli Stati Uniti :

Piroscafi di categoria	superiore	L. 1800
»	»	I	categoria
»	»	II	» 1650
»	»	III	» 1450
			» 1350

Per il Brasile :

Piroscafi di categoria	superiore	L. 2100
»	»	I	categoria
»	»	II	» 1900
»	»	III	» 1700
			» 1500

Per il Plata :

Piroscafi di categoria	superiore	L. 2150
»	»	I	categoria
»	»	II	» 1950
»	»	III	» 1750
			» 1550

Per il Centro America :

Piroscafi di I categoria	L. 2150
» » II »	» 1950
» » III »	» 1750

Art. 2 — Per il trasporto degli emigranti dal Porto di Trieste, tanto per il Nord quanto per il Centro e il Sud America, e qualunque sia la categoria dei piroscafi, i noli di cui all'art. 1° subiranno un aumento di L. 150.

Art. 3 — I noli da praticarsi per il trasporto di emigranti sulla linea dell'Australia e su altre linee poco frequentate, saranno stabiliti, di volta in volta, dal Commissariato generale, con separata determinazione, tenuto conto delle caratteristiche dei piroscafi, delle condizioni generali dell'armamento e del traffico, come pure dell'andamento dei cambi.

Art. 4 — I noli da applicarsi per il trasporto di riservisti, da qualunque porto italiano e per qualunque porto transoceanico, subiranno una riduzione del 10 % sul prezzo indicato dall'art. 1°.

Art. 5 — Ogni piroscafo iscritto in patente rimane assegnato, in via provvisoria, alla categoria stabilita colla tabella alligata alla determinazione commissariale in data 5 aprile 1923, che fissava i noli per il secondo quadrimestre del corrente anno. — **De Michelis**

Bando di concorso per 6 posti di segretario nell'Amministrazione del Commissariato generale dell'emigrazione.

Art. 1 — E' aperto un concorso per titoli e per esame a 6 posti di segretario nell'Amministrazione del Commissariato generale dell'emigrazione.

Art. 2 — Le domande per l'ammissione al concorso, in carta da bollo da lire due, sottoscritte dagli aspiranti, con l'indicazione esatta della loro residenza, dovranno pervenire al Commissariato generale dell'emigrazione in Roma entro il 15 agosto 1923, accompagnate dai documenti appresso indicati:

1. Atto di nascita legalizzato, da cui risulti che il concorrente ha compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato i 35 alla data del presente bando.

Il limite massimo di età è elevato di cinque anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante l'ultima guerra e di 10 anni per gli avventizi del Commissariato generale dell'emigrazione che, alla data del presente bando abbiano compiuto un anno di servizio in mansioni inerenti alla carriera cui aspirano. Nessun limite di età è stabilito lito :

a) per i combattenti che da data posteriore a quella del presente bando prestano lodevole servizio in qualità di avventizi presso il Commissariato generale dell'emigrazione o prestano lodevolmente l'opera loro nelle Istituzioni private d'assistenza agli emigranti, riconosciute dal Commissariato;

b) per i combattenti che prestarono lodevole servizio in qualità di avventizi presso il Commissariato generale dell'emigrazione oltre il 30 giugno 1922;

c) per gli avventizi che prestano servizio alle dipendenze del Commissariato da epoca anteriore al 24 maggio 1915.

2. Certificato di cittadinanza italiana di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando, e debitamente legalizzato;

3. Certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco dell'ultima residenza e debitamente legalizzato;

4. Certificato Generale del Casellario giudiziario, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando;

5. Certificato medico, legalizzato dal Sindaco e dal Prefetto, da cui risulti che il concorrente è di sana e robusta costituzione e ha l'attitudine fisica all'impiego cui aspira;

6. Laurea in giurisprudenza conseguita in una Università del Regno o in scienze economiche e commerciali conseguita in un Regio Istituto Superiore o nell'Università commerciale Bocconi, ovvero laurea in scienze coloniali o diploma finale del R. Istituto di Scienze sociali di Firenze. Gli avventizi del Commissariato generale dell'emigrazione, che alla data del presente bando prestano servizio da almeno un anno in mansioni inerenti alla carriera Amministrativa saranno ammessi al concorso anche se sono muniti di una laurea diversa da quelle indicate nel presente comma.

7. Tutti gli altri titoli e documenti che il concorrente ritenga utile di presentare ai fini del concorso.

I concorrenti, che appartengono all'Amministrazione dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati sotto i numeri 2, 3, 4, 5.

Non si terrà conto delle domande e dei documenti che perverranno dopo il 15 agosto 1923.

Il possesso dei requisiti richiesti non vincola l'Amministrazione ad ammettere gli aspiranti al concorso. Il provvedimento con cui è negata l'ammissione è definitivo e insindacabile.

Art. 3 — Gli esami saranno dati a Roma presso il Commissariato generale dell'emigrazione nel giorno che sarà comunicato agli interessati, e consistono in una conversazione sulle seguenti discipline:

a) legislazione italiana dell'emigrazione e ordinamento dei relativi servizi;

b) diritto amministrativo e ordinamento generale amministrativo del Regno;

c) legislazione sociale italiana.

I candidati dovranno provare nel corso della conversazione la conoscenza della lingua francese e potranno altresì sostenere prove su altre lingue estere che abbiano indicate nella domanda di ammissione al concorso.

Alla conversazione verrà ammesso, nell'ordine risultante dalla graduatoria dei titoli, un numero di candidati non superiore al triplo dei posti messi a concorso.

Art. 4 — La Commissione giudicatrice del Concorso sarà costituita da:

a) un Consigliere di Stato, Presidente;

b) due professori ordinari di materie giuridiche od economiche di una R. Università o R. Istituto Superiore;

c) un Commissario dell'emigrazione.

Alla Commissione saranno aggregati professori di lingue con voto soltanto per la rispettiva materia.

Un funzionario della carriera amministrativa del Commissariato generale dell'emigrazione avrà le funzioni di Segretario.

Art. 5 — A parità di merito verranno preferiti i candidati:

a) Mutilati ed invalidi di guerra;

b) Decorati al valore;

c) Decorati della Croce di guerra;

d) Combattenti.

Art. 6 — Le nomine dei vincitori saranno fatte nel seguente ordine:

a) Combattenti che prestano da data anteriore a quella del presente decreto o prestarono lodevole servizio in qualità di avventizi presso il Commissariato generale dell'emigrazione oltre il 30 giugno 1922 o che prestano lodevolmente l'opera loro nelle Istituzioni private di assistenza agli emigranti, riconosciute dal Commissariato, ritenuti idonei a norma dell'art. 5 del R. Decreto 18 gennaio 1923, nell'ordine risultante dall'esame dei titoli e dall'esito della conversazione;

b) avventizi che prestano servizio alla dipendenza del Commissariato generale dell'emigrazione, nell'ordine risultante dall'esame dei titoli e dall'esito della conversazione;

c) candidati estranei alle precedenti categorie, nell'ordine risultante dall'esame dei titoli e dell'esito della conversazione.

Art. 7 — Le nomine dei vincitori non saranno definitive se non in seguito a conferma dopo un anno di effettivo servizio, sentito il Commissario generale.

Coloro che, essendo nominati, non assumessero senza giustificato motivo entro il termine che sarà ad essi assegnato, l'Ufficio cui saranno destinati, sia nell'interno sia all'estero, saranno dichiarati decaduti.

Art. 8 — Prima che la Commissione giudicatrice abbia convocato i candidati ammessi alla conversazione, il numero dei posti messi a concorso potrà essere aumentato con provvedimento del Commissario generale, nei limiti dei posti vacanti nel ruolo della carriera tecnica ed amministrativa nei gradi inferiori a quello di Consigliere Aggiunto.

CIRCOLARI

CIRCOLARE 8 LUGLIO 1923, N. 61.

*Ai Prefetti, Sottoprefetti, Questori; ai R.R. Uffici dell'emigrazione;
agli Istituti di assistenza agli emigranti.*

Riferimento circolare 38 avvertesi che nessun passaporto per qualsiasi classe e per qualsiasi persona può essere rilasciato con destinazione Stati Uniti America ovvero Canada, Cuba, Messico, senza esibizione certificato assicurato imbarco vistato Ispettore emigrazione competente. Ogni passaporto rilasciato per suddette destinazioni precedentemente circolare surricordata dovrà essere annullato. Nessun passaporto dovrà essere rilasciato per Francia, Svizzera, Belgio, Olanda e paesi continentali senza esibizione contratto lavoro ovvero concreta garanzia sicura occupazione e residenze luogo destinazione per evitare transito per paesi transoceanici.

Comunichi subito uffici dipendenti interessati e raccomandi esecuzione scrupolosa presente disposizione. — **De Michelis.**

BIBLIOGRAFIA

LAVORO

LORIGA PROF. G. — *L'organizzazione umana del lavoro.* — Firenze, Bemporad, 1923.

Si tratta di una pubblicazione di mole modesta, ma ricca di contenuto ed interessante, come opera di medicina sociale intesa a divulgare fra il ceto industriale italiano quali progressi, in questo campo, abbiano raggiunto gli altri paesi e la importanza in essi assunta dalle funzioni del medico e della infermiera di fabbrica.

ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE PER LA LOTTA CONTRO LA DISOCCUPAZIONE —
L'opera della Sezione italiana durante la guerra. — Roma, Tip. Operaia Cooperativa. 1923.

Nella riunione tenuta in Roma, nel marzo dello scorso anno, dai rappresentanti delle tre Sezioni italiane delle Associazioni internazionali per la lotta contro la disoccupazione, Per la protezione legale dei lavoratori e per le assicurazioni sociali, (le quali sono — com'è noto — le sole Associazioni internazionali che si occupano di azione sociale), per la correlazione esistente fra legislazione ed azione sociale relative alla protezione dei lavoratori, e legislazione ed azione concernenti le assicurazioni sociali e la lotta contro la disoccupazione, venne decisa la fusione di dette tre Sezioni anzidette. Fu, in seguito, compilato uno schema di statuto per la Sezione italiana unificata delle tre internazionali di azione sociale, che fu già approvato dal Comitato direttivo provvisorio, presieduto dall'on. Senatore marchese Cesare Ferrero Di Cambiano, nella seduta del 27 settembre u. s., ed attende di

essere approvato anche dall'Assemblea degli aderenti alla Sezione stessa, che dovrà decidere definitivamente in merito alla progettata fusione.

Il Comitato della *Sezione italiana dell'Associazione internazionale per la lotta contro la disoccupazione*, di cui è presidente l'on. Luigi Rossi, ha creduto, intanto, prima che sia attuata la fusione, di rendere conto dell'attività da essa svolta dal 1914 al 1922, mediante questa pubblicazione, che, dopo avere riportato resoconti dei lavori dell'Assemblea della Sezione italiana, che ebbe luogo a Milano nel 1915, e dei lavori successivamente compiuti, in varie riunioni, dal suo Comitato direttivo, in rapida sintesi prospetta i vari provvedimenti in materia di collocamento e disoccupazione adottati in Italia nel dopo guerra.

EMIGRAZIONE

COMMISSARIATO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE. — *Le condizioni del mercato di lavoro mondiale al 1° luglio 1923.*

Le possibilità del collocamento all'estero non solo di singoli, ma di gruppi e famiglie di lavoratori ed anche di professionisti, le condizioni locali, le attività aperte alle iniziative lavorative italiane nei paesi stranieri, in questo fascicolo edito a cura del Commissariato generale dell'emigrazione, sono esaminate ed esposte, Stato per Stato, sulla scorta di informazioni recenti e precise, in rapidi concisi capitoli riassuntivi. Per la compilazione dell'opuscolo il Commissariato si è valso dei frutti di un'indagine proseguita ininterrottamente dal termine della guerra e condotta con larghezza di metodi e di intenti. A tale indagini hanno dato la loro attiva costante collaborazione ed hanno contribuito con larga messe di segnalazione e di notizie i RR. Uffici Diplomatici e Consolari, le Camere di Commercio e gli altri Istituti economici all'estero, oltre, naturalmente, i funzionari del Commissariato residenti fuori d'Italia.

La nuova pubblicazione — che dedica anche una speciale appendice all'esame delle nostre colonie come eventuali sbocchi per il lavoro italiano — presenta un quadro esatto, completo e aggiornato, di grande interesse.

COPPOLA F. — *Nuovi orizzonti.* — In « *Idea Nazionale* » dell'11 maggio 1923, Roma.

In questo articolo, dedicato alla riunione tenuta in Roma dal Comitato permanente dei paesi di emigrazione, il chiaro scrittore rileva la importanza politica della istituzione di detto Comitato, ponendo in luce come esso rappresenti un nuovo orientamento, per cui i paesi di emigrazione è necessario contrappongano la loro forza demografica alla forza plutocratica delle potenze ricche, invece, di materie prime e importatrici perciò di mano d'opera.

STIER-SOMLO F. — *Das Preussische Verfassungsrecht.* — Bonn, A. Marcus u. E. Weber, 1922 — Lire 12.

La rivoluzione del novembre 1918 non solo portò ad un profondo rivolgimento dell'organizzazione costituzionale del Reich germanico, ma segnò anche una trasformazione costituzionale dei singoli Stati neutri. I principi democratici repubblicani su cui si fondò la nuova costituzione del Reich, divennero pure i principi informatori della nuova costituzione statale. Questo volume dello Stier-Somlo è dedicato all'esposizione sistematica del nuovo diritto costituzionale della Prussia, così diverso, nei suoi principi fondamentali, da quello dell'antica monarchia prussiana. Premesso un concettoso cenno storico sullo svolgimento del diritto costituzionale prussiano dalla morte di Federico il Grande alla rivoluzione del novembre 1918, l'A. secondo un piano sistematico, espone il vigente diritto costituzionale della Prussia.

Per i criteri rigorosamente scientifici, col quale è condotto, e per la sobrietà e la chiarezza dell'esposizione, il libro dello Stier-Somlo è riuscito un ottimo manuale del nuovo diritto costituzionale prussiano, di cui l'A. ha saputo mettere in rilievo i principi fondamentali ricollegandoli alle teorie generali del diritto pubblico. Il volume, oltre contenere una ricca bibliografia, reca in appendice il testo integrale della nuova costituzione della Repubblica prussiana del 30 novembre 1920.

KUNZ J. L. — *Volkerrechtswissenschaft und reine Rechtslbre.* — Leipzig u Wien, F. Deuticke, 1923.

I primi tre capitoli di questa monografia che fa parte della nota collezione *Weiner Statistisengheftliche Studien* sono dedicati ad una esposizione critica delle varie dottrine che nella recente letteratura si sono sostenute sul concetto generale del diritto, e sui caratteri ed i metodi della scienza giuridica. All'argomento, da cui la monografia prende il titolo sono particolarmente dedicati i due ultimi capitoli. Il diritto internazionale è sempre stato e resta tuttora il campo in cui hanno motivo di manifestarsi, e si potrebbe dire di sperimentarsi, i più radicali contrasti intorno alle teorie generali del diritto. L'A. fa un quadro diligente delle varie condizioni del diritto internazionale, fra le quali si dibatte la più recente dottrina. Attraverso questa esposizione critica il Kunz prende posizione per la teoria già sostenuta dal Kelsen, che concepisce il diritto internazionale come un ordinamento giuridico non assolutamente speciale nè subordinato, ma al contrario soprordinato, perciò prevalente sugli ordinamenti giuridici statali. Solo questa concezione, che pone il diritto internazionale al disopra degli Stati, prescindendolo dal dogma della sovranità degli Stati può permettere uno sviluppo del diritto internazionale, come supremo ordinamento giuridico dell'umanità.

L. CLERC. — *Essai sur le contrat collectif de travail*. — Lausanne, Impr. La Concorde, 1922.

Premessa un'esposizione storica un po' sommaria della legislazione dei diversi paesi in materia di libertà di lavoro, di diritto di associazione e di coalizione e di regolamentazione dei contratti collettivi di lavoro, l'A., fissandosi particolarmente sul contratto collettivo di lavoro quale si è svolto nella Svizzera, sugli art. 322-323 del Codice federale delle obbligazioni con le basi di una disciplina legislativa. La parte più notevole della monografia è dedicata ad una rassegna delle dottrine sulle configurazioni giuridiche del contratto collettivo del lavoro e ad un esame analitico degli elementi e degli effetti del contratto, accennando alle varie questioni a cui esso dà luogo.